Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1894 — ROMA — Giovedì 22 Novembre — NUMERO 274

DIREZIONE nel palazzo del Ministero dell'Interno	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	AMMINISTRAZIONE in Via Larga, nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. 32	L. 17	L. 9
» a domicilio e nel Regno:	» 36	» 19	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale:	» 80	» 41	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent. **20** — nel Regno cent. **30** — all'Estero cent. **35**. Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionalmente.*

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

CAMERA DEI DEPUTATI

I signori Deputati sono pregati d'intervenire alla riunione che avrà luogo alle ore 13 di domenica 2 dicembre, nella sala Rossa al piano terreno del palazzo di Montecitorio, per l'estrazione a sorte delle Deputazioni incaricate di ricevere le LL. MM. e le LL. AA. RR. in occasione della seduta Reale d'apertura della seconda sessione della XVIII legislatura del Parlamento.

Roma, 23 novembre 1894.

I Questori:
DE RISEIS, GIORDANO APOSTOLI.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **493** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Reale decreto del 24 agosto 1877, n. 4021 (serie 2ª), che approva il testo unico di legge per l'imposta di ricchezza mobile;

Vista la legge 10 giugno 1888, n. 5458 (serie 3ª);

Vista la legge 11 aprile 1889, n. 6010 (serie 3ª);

Vista la legge 22 luglio 1894, n. 339, sui provvedimenti finanziari;

Visto il regolamento per l'applicazione della imposta di ricchezza mobile, approvato con Reale decreto 24 agosto 1877, n. 4022 (serie 2ª);

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il regolamento per l'applicazione dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile viene modificato secondo il testo unito al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 3 novembre 1894.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: V. CALENDA DI TAVANI.

REGOLAMENTO per l'applicazione dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile.

TITOLO I.

Dell'imposta che si riscuote mediante ritenuta.

Art. 1.

Art. 11 legge 1877 e 3 legge 1894.

La ritenuta sui redditi di ricchezza mobile stabilita colle leggi del 24 agosto 1877, n. 4021 (serie 2ª), e 22 luglio 1894, n. 339, si opera in conformità delle disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 2.

Art. 11 legge 1877. *

La ritenuta sui premi dei prestiti emessi dallo Stato si applica nella

* e legge 20 luglio 1891, n. 498.

misura dell'aliquota vigente al giorno in cui i premi sono pagabili di diritto, ancorchè il pagamento di fatto avvenga posteriormente.

La ritenuta sugli interessi dei buoni del tesoro si applica nella misura dell'aliquota vigente al giorno dell'emissione dei buoni.

Art. 3.

Art. 11 legge 1877 e 3 legge 1894.

Tra gli assegni soggetti a ritenuta diretta, ai sensi degli articoli 11 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, e 3 della legge 22 luglio 1894, n. 339, non si comprendono quelle indennità o parte d'indennità che rappresentano il rimborso preciso di spese effettivamente incontrate o da incontrarsi, in servizio dell'amministrazione, debitamente giustificate.

Art. 4.

Art. 11 legge 1877 e 3 legge 1894.

Per i proventi degli impiegati di ogni ufficio di cancelleria giudiziaria l'imposta si applica sul totale della somma da ripartirsi fra gli impiegati stessi, ridotta a quindici quarantesimi. La liquidazione della imposta si fa dall'intendente di finanza in base allo stato di reparto approvato della commissione liquidatrice, di cui all'articolo 136 del regolamento generale giudiziario; e l'intendente provvede che a cura del capo d'ufficio di cancelleria sia eseguito il versamento dell'imposta nella tesoreria.

L'imposta è liquidata in ragione dell'aliquota vigente nell'anno al quale si riferiscono i proventi da repartire.

Art. 5.

Art. 11 legge 1877 e 3 legge 1894.

Non sono soggette alla ritenuta, ma dovranno essere dichiarate dalle competenti autorità, e tassate mediante ruolo a nome dei singoli percipienti, le mercedi giornaliere dei semplici operai manovali degli stabilimenti governativi.

Art. 6.

Art. 11 legge 1877 e 3 legge 1894.

Per l'applicazione della ritenuta diretta a tutti i redditi che vi sono soggetti e termini di legge, la vigilanza viene esercitata dal ministero delle finanze (direzione generale delle imposte dirette).

TITOLO II.

Dell'imposta che si riscuote in base a ruoli nominativi.

Capitolo I.

Rappresentanze consorziali — Commissioni comunali e mandamentali

Art. 7.

Art. 42 legge 1877 e 4 legge 1894.

Nella sessione ordinaria di primavera, di due in due anni, i consigli dei comuni che compongono un mandamento procedono, a schede segrete e a maggioranza relativa, alla elezione dei rappresentanti comunali nel mandamento di cui fanno parte.

Possono essere chiamati a questo ufficio tutti coloro che sono eleggibili a consiglieri comunali.

Il sindaco partecipa al prefetto il nome degli eletti.

La rappresentanza mandamentale tiene le sue adunanze nella sala del comune capoluogo del mandamento, o nel luogo determinato dal prefetto, di concerto con l'intendente di finanza, quando nessuno dei comuni formanti il consorzio sia capoluogo del mandamento. Nella prima riunione presieduta dal rappresentante più anziano, la rappresentanza elegge nel suo seno a scrutinio segreto un presidente e un segretario.

Art. 8.

Art. 42 legge 1877

Non più tardi di quindici giorni dopo l'elezione dei rappresentanti nel mandamento il prefetto convoca le rappresentanze consorziali, perchè procedano alla nomina dei membri della commissione del mandamento.

Occorrendo, per difetto di numero, una seconda riunione, questa avrà luogo entro gli otto giorni successivi, e le nomine saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 9.

Art. 42 legge 1877.

Nella sessione ordinaria di primavera, di due in due anni, i consigli dei comuni isolati (componenti uno o più mandamenti) procedono alla elezione dei membri della commissione comunale.

Art. 10.

Art. 42 legge 1877 e 4 legge 1894.

I consigli dei comuni isolati e le rappresentanze consorziali eleggono a maggioranza relativa, oltre ai quattro membri effettivi, due supplenti.

Il sindaco o il presidente della rappresentanza consorziale invia al prefetto ed all'intendente il processo verbale delle adunanze tenute per queste elezioni.

L'intendente nomina un presidente per ciascuna commissione; indi notifica agli eletti la loro nomina, ne fa pubblicare i nomi nel comune isolato o in tutti i comuni che compongono il mandamento a misura che ciascuna commissione è composta, e ne dà partecipazione al presidente ed al prefetto.

Art. 11.

Art. 42 legge 1877 e 4 legge 1894.

Il consiglio di un comune isolato o la rappresentanza di un mandamento avente una popolazione maggiore di dodici mila abitanti, può nell'adunanza di cui all'articolo 10, deliberare che sia aumentato il numero dei membri della commissione, in modo però che l'aumento dei membri, non compreso il presidente, sia sempre di quattro effettivi e due supplenti, o di un multiplo di 4 e di 2.

In questo caso, come altresì quando alcuno degli eletti abbia ricusato l'ufficio, il prefetto convoca il consiglio del comune isolato o la rappresentanza consorziale per le nuove elezioni, le quali saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Inoltre l'intendente nomina un altro od altri delegati del governo, serbata sempre la proporzione da quattro ad uno fra i membri elettivi e i delegati del governo, i quali ultimi saranno vice-presidenti della commissione.

Art. 12.

Art. 42 legge 1877 e 4 legge 1894.

Quando i consigli comunali o le rappresentanze consorziali non adempiano a ciò che è prescritto nei precedenti articoli, provvede il prefetto, sentito l'intendente di finanza.

Art. 13.

Art. 42 legge 1877.

Per far parte delle commissioni è necessario essere eleggibile a consigliere comunale.

Non possono peraltro appartenervi i prefetti, i sotto-prefetti, gli intendenti di finanza, gli ispettori e gli agenti delle imposte dirette, i militari di terra e di mare, gli uffiziali e gli altri agenti della guardia doganale, gli uffiziali e le guardie di pubblica sicurezza.

Non possono essere contemporaneamente membri della stessa commissione gli ascendenti e i discendenti, il suocero e il genero, ed i fratelli.

Niuno può far parte di più di una commissione.

Possono non accettare l'incarico i senatori, i deputati, i consiglieri di Stato, di cassazione, della corte dei conti e di appello e i giudici dei tribunali civili e correzionali.

Possono egualmente non accettare l'incarico coloro che non hanno la residenza nel territorio del comune isolato o del mandamento, le persone inette all'ufficio per infermità, e coloro che hanno oltre 65 anni di età.

Coloro che rifiutino l'incarico incorrono in una pena pecuniaria da lire 50 a 200.

Sono considerati come rifiutanti l'incarico coloro che non rispondono nel termine di otto giorni alla lettera di notificazione della loro nomina, e coloro che non intervengano ad alcuna delle tre prime adunanze della commissione.

Art. 14.

Art. 42 legge 1877.

I membri effettivi e supplenti, che senza darne avviso e senza

giustificati motivi non intervengano alle adunanze, ed impediscano colla loro assenza di poter deliberare per mancanza di numero, in corrono, per ogni volta, nella pena pecuniaria di lire 5 a 20.

Art. 15.

Art. 42 legge 1877 e 4 legge 1894.

Il presidente della commissione trasmette al prefetto e all'intendente di finanza il processo verbale da cui risultino i rifiuti e le assenze dei delegati effettivi o supplenti.

L'intendente, esaminate le circostanze del fatto, rimette, se ne crede il caso, il verbale all'autorità giudiziaria, acciò sia proceduto per l'applicazione della pena.

Art. 16.

Art. 42 legge 1877.

I membri supplenti delle commissioni possono intervenire alle adunanze per fornire schiarimenti e coadiuvarle nei lavori, ma non hanno voto deliberativo, se non quando suppliscono all'assenza dei membri effettivi. Di questa assenza si deve sempre far menzione nel verbale.

Art. 17.

Art. 42 legge 1877 e 4 legge 1894.

Nella prima adunanza la commissione nomina il segretario il quale può essere anche scelto fuori della commissione stessa; e, quando non sia stato aumentato il numero dei suoi membri, elegge fra gli effettivi il vice-presidente.

Il presidente della commissione fissa altresì la retribuzione pel segretario e per l'inserviente non oltre i limiti della media risultante dai conti consuntivi pel quadriennio 1890-1893, e ne dà partecipazione all'intendente di finanza.

Quando la spesa sia congrua e in ogni modo stia nei limiti di cui sopra, l'intendente rilascia analoga dichiarazione al presidente, il quale comunica poi la nomina agli interessati.

Nel caso che il presidente non creda di accettare la misura delle retribuzioni suggerite dall'intendente, è ammesso il ricorso al prefetto, il quale deciderà sentito l'intendente di finanza.

Ove per altro il prefetto reputasse di dover accogliere il ricorso è ancora in facoltà dell'intendente di finanza, di provvedere direttamente al servizio di segreteria affidando temporaneamente o per tutto il biennio, le funzioni di segretario, ad un impiegato governativo.

Il personale nominato a forma del 2° capoverso di questo articolo ha carattere di personale meramente straordinario e verrà pagato a rate mensili posticipate coi fondi di cui all'articolo 26 sopra dichiarazione di prestato servizio rilasciata dal presidente della commissione.

Il presidente firma il carteggio ufficiale, distribuisce il lavoro, cura l'osservanza dei termini, risponde della conservazione dei documenti e dà avviso all'agente delle imposte dei giorni in cui avranno luogo le adunanze della commissione.

Art. 18.

Art. 42 legge 1877.

In caso di assenza o di impedimento del presidente e del vice-presidente della commissione, assume la presidenza dell'adunanza quello tra i membri effettivi presenti, che ha ottenuto maggior numero di voti nella elezione del Consiglio comunale o della rappresentanza consorziale, e a parità di voti il più anziano.

Art. 19.

Art. 38 e 42 legge 1877.

Quante volte il numero dei membri della commissione sia aumentato, la commissione stessa può suddividersi in sotto commissioni, ciascuna delle quali sarà composta del delegato governativo che ne avrà la presidenza, e di quattro membri effettivi e due supplenti.

Il presidente della commissione distribuisce i lavori fra le sotto-commissioni, curando che i giudizi riguardanti una stessa classe di redditi siano sempre deferiti alla stessa sotto-commissione, agli effetti dell'articolo 38 della legge del 1877. Ai membri di ciascuna sotto-commissione la distribuzione è fatta dal rispettivo presidente.

L'avviso all'agente delle imposte dei giorni delle adunanze è dato dal presidente della commissione o dai presidenti delle sotto-commissioni.

Art. 20.

Art. 42 legge 1877.

Le sotto-commissioni hanno le stesse facoltà e gli stessi doveri della commissione rispetto all'incarico loro affidato. Per la risoluzione delle questioni di massima, tanto il presidente della commissione, quanto quelli delle sotto-commissioni possono provocare una decisione dalla intera commissione.

Art. 21.

Art. 42 legge 1877.

Le commissioni e le sotto-commissioni non possono deliberare se non sono presenti i tre quinti dei componenti le medesime.

Le commissioni e le sotto-commissioni deliberano circa ciascun ricorso in numero dispari, astenendosi, ove occorra, il componente meno anziano che non sia relatore; il quale, in tal caso, non entra a costituire il numero legale per deliberare. Le loro deliberazioni debbono essere prese a maggioranza di voti.

Le deliberazioni delle commissioni e delle sotto-commissioni debbono esser notate su un registro, da rimanere presso il rispettivo presidente fino al termine dell'ufficio.

Art. 22.

Art. 42 legge 1877 e 4 legge 1894.

Le commissioni mandamentali siedono di regola nel capoluogo del mandamento.

Nel caso previsto dall'articolo 7 ed in quello contemplato dall'articolo 29, il prefetto, di concerto con l'intendente di finanze, designerà il comune di residenza della commissione.

Art. 23.

Art. 42 legge 1877 e 4 legge 1894.

Quando per qualsiasi causa il delegato del governo cessa dalle sue funzioni, l'intendente procede a nuova nomina.

Ove il numero dei membri effettivi o supplenti sia ridotto al disotto della metà, la commissione dovrà essere completata mediante nuove elezioni da farsi con le norme ordinarie.

Art. 24.

Art. 42 legge 1877.

Le funzioni delle commissioni non cessano per lo scioglimento del consiglio del comune isolato o di uno o di tutti i consigli dei comuni del mandamento.

Art. 25.

Art. 42 legge 1877.

Quando per non meno di tre volte consecutive una commissione non può decidere i reclami per mancanza dell'intervento del numero richiesto alla legalità delle adunanze, e quando, nonostante il cumulo di ricorsi da decidere, la commissione lascia trascorrere due mesi consecutivi senza radunarsi almeno una volta, il prefetto, sul rapporto dell'intendente di finanza, sentite le spiegazioni del presidente, e sentita la Giunta provinciale amministrativa, può con decreto motivato ordinare lo scioglimento della commissione e promuovere le elezioni di rinnovamento.

Art. 26.

Art. 4 legge 1894.

Per le spese delle commissioni comunali e mandamentali di cui all'articolo 4 della legge 22 luglio 1894, n. 339, finchè non sarà disposto diversamente, sarà in ciascun anno inscritto un fondo nel bilancio passivo del ministero delle finanze, da prelevarsi sul fondo del 2 per cento per le spese di distribuzione, di cui all'articolo 65 della legge 24 agosto 1877.

Il detto fondo verrà ripartito fra le intendenze di finanza in ragione della media delle spese occorse per le commissioni comunali e mandamentali nel quadriennio 1890-93 e dovrà servire:

a) alle spese per il locale della commissione, quando eccezionalmente non possa concedersi nella residenza municipale o non possa gratuitamente concedersi dal comune in altro fabbricato di sua spettanza;

b) alle spese di riscaldamento e illuminazione del locale stesso

c) alle spese di segreteria e del personale di servizio;

d) alle spese di cancelleria, e di stampati, registri e simili;

e) alle spese di viaggio e di soggiorno per i membri delle commissioni che risiedono in un comune diverso dalla sede della commissione, e debbono ivi trasferirsi in occasione delle sedute della commissione.

Art. 27.

Art. 4 legge 1894.

Ai membri delle commissioni di 1ª istanza, i quali risiedono in luogo diverso dalla sede della commissione, sarà, sul fondo di cui all'articolo 26, accordato il rimborso della spesa di viaggio, oltre all'indennità giornaliera per ogni giorno, in cui dai verbali di adunanza della commissione risulti che vi abbiano assistito.

Il rimborso della spesa di viaggio si effettuerà dalle intendenze di finanza della provincia sulla parcella del creditore, vista dal presidente della commissione, e munita delle occorrenti giustificazioni.

L'intendenza liquiderà egualmente la indennità giornaliera, previo il visto del presidente della commissione, non eccedendo, ed anche ove occorra, riducendo, la misura unitaria dei pagamenti effettivamente fatti per tale titolo nel quadriennio 1890-93, salvo il diritto a ricorso, a forma del 3° comma del precedente articolo 17, da parte del commissario interessato.

Art. 28.

Art. 4 legge 1894.

Gli stampati, i registri e simili sono forniti alle commissioni in moduli uniformi dalla intendenza di finanza della provincia, cui, dietro richiesta, vengono mano mano spediti dall'amministrazione centrale.

Per le spese di cancelleria, combustibile e illuminazione, l'intendenza di finanza determinerà per ciascuna commissione la somma annua occorrente, sul fondo di cui all'articolo 26, e ne eseguirà il pagamento al presidente della commissione. Contro le assegnazioni dell'intendenza è ammesso il ricorso al prefetto.

Art. 29.

Art. 4 legge 1894.

Il prefetto, su proposta dell'intendente di finanza, determinerà in quale altro comune del mandamento debba stabilirsi la sede della commissione, qualora il comune capoluogo non conceda gratuitamente nella sede municipale o in altro fabbricato di sua spettanza il locale occorrente per la commissione.

A tale uopo il comune capoluogo dovrà aver fatte le sue dichiarazioni all'intendente di finanza almeno due mesi prima dell'insediamento delle nuove commissioni.

È in facoltà dell'intendente, sentito il prefetto, di permetere, nei casi in cui il locale non sia dato gratuitamente da alcuno dei comuni del mandamento, che la commissione stabilisca il suo ufficio in locali demaniali o in un ufficio governativo, posti nel mandamento medesimo.

Potrà l'intendente accordare, secondo il bisogno, un congruo compenso sul fondo di cui all'articolo 26 per la spesa fatta dal comune per l'illuminazione e riscaldamento del locale da esso concesso.

Agli effetti del 1895, la dichiarazione dei comuni capoluoghi all'intendenza di finanza, a norma del presente articolo, dovrà esser fatta nel mese di novembre 1894 al più tardi.

CAPITOLO II.

Commissioni provinciali e commissione centrale.

Art. 30.

Art. 46 legge 1877.

Il prefetto in ciascun biennio e nel giorno determinato dal ministro delle finanze convoca il consiglio provinciale, perchè proceda all'elezione di un commissario effettivo nella commissione provinciale e di un supplente.

La camera di commercio della provincia, ed essendovene più d'una quella del capoluogo, è nello stesso tempo convocata dal suo presidente per l'elezione di un commissario effettivo e di un supplente, il nome dei quali sarà notificato al prefetto dal presidente medesimo.

Contemporaneamente la direzione generale delle imposte dirette nomina due commissari effettivi e due supplenti, e ne dà partecipazione al prefetto. Questo nomina il presidente, sceglie fra i quattro membri effettivi il vice-presidente, partecipa al presidente la composizione della commissione e ne fa pubblicare in tutti i comuni della provincia analogo manifesto.

Art. 31.

Art. 46 legge 1877.

Qualora uno dei commissari eletti dal consiglio provinciale o dalla camera di commercio sia anche nominato dalla direzione generale delle imposte dirette, subentra a far parte della commissione il supplente eletto dal consiglio provinciale o dalla camera di commercio rispettivamente, ed al supplente subentra quello che dopo di lui abbia ottenuto maggior numero di voti.

Qualora uno stesso individuo venga eletto dal consiglio provinciale e dalla camera di commercio, il supplente eletto da questa subentra a far parte della commissione come commissario effettivo, ed al supplente succede quello che abbia ottenuto, dopo di lui, maggior numero di voti.

Ove qualcuno dei supplenti nominati dalla direzione generale delle imposte dirette sia tra i commissari eletti dal consiglio provinciale o dalla camera di commercio, la stessa direzione generale nomina altri supplenti in luogo dei primi.

Art. 32.

Art. 46 legge 1877.

Qualora il prefetto nomini il presidente tra gli eletti dal consiglio provinciale o dalla camera di commercio, subentra in sua vece il supplente della categoria, in cui venne fatta la scelta, ed al supplente subentra quello che abbia ottenuto maggior numero di voti nella stessa categoria.

Se poi nomini presidente uno dei commissari nominati dalla direzione generale delle imposte dirette, la medesima nomina altro commissario in luogo di quello.

Art. 33.

Art. 46 legge 1877.

Qualora il consiglio provinciale non proceda alle elezioni, vi supplisce la deputazione provinciale, e non procedendovi questa, o dal suo canto la camera di commercio, provvede d'ufficio il prefetto.

Art. 34.

Art. 46 legge 1877.

Ricevuta dal prefetto la notificazione, di cui al terzo paragrafo dell'art. 30, il presidente convoca la commissione provinciale.

Essa può domandare al ministro delle finanze, per mezzo del prefetto, che sia aumentato di due o di quattro il numero dei commissari.

Qualora il ministro secondi la domanda, si provvede alla elezione di uno o due commissari effettivi e supplenti per parte, tanto dal consiglio provinciale, quanto dalla direzione generale delle imposte dirette, con le norme stabilite negli articoli precedenti.

Il prefetto dà partecipazione agli eletti della seguita nomina, ne informa il presidente della commissione e ne fa pubblicare in tutti i comuni della provincia analogo manifesto.

Art. 35.

Art. 46 legge 1877.

Per la validità dei giudizi delle commissioni provinciali occorre la presenza almeno di tre membri della commissione effettivi o supplenti.

Sono applicabili alle commissioni medesime ed ai commissari che le compongono le disposizioni dei precedenti articoli 13, 14, 15, 16, 17, ultimo paragrafo, 19, 20 e 21, 2° e 3° paragrafo.

Art. 36.

Art. 46 e 65 legge 1877.

Le commissioni e sotto-commissioni provinciali tengono le loro adunanze nel locale della prefettura.

Spetta al prefetto di assegnare alle commissioni gli impiegati ed inservienti, e di provvedere alle spese occorrenti alle medesime.

Nel bilancio passivo del ministero delle finanze sarà in ciascun anno inscritto un fondo corrispondente alla decima parte del 2 per cento

er le spese di distribuzione. Una metà di tal fondo è destinata alle spese d'ufficio delle commissioni provinciali. L'altra metà si riparte fra le commissioni provinciali in proporzione dei ricorsi delle medesime decisi nell'anno, come indennità da distribuirsi fra i componenti delle commissioni stesse, in proporzione del loro lavoro, e secondo le norme da approvarsi dal ministero delle finanze sulla proposta dei presidenti delle commissioni.

Art. 37.

Art. 46 legge 1877.

Quando il numero dei delegati effettivi e supplenti di nomina governativa, od il numero dei delegati effettivi e supplenti eletti dalla provincia e dalla camera di commercio, sia rispettivamente ridotto al disotto della metà, la commissione dovrà essere completata mediante nuove nomine od elezioni da farsi con le norme stabilite in questo capitolo.

Nei casi previsti dall'articolo 25 lo scioglimento della commissione provinciale è, sulla proposta del prefetto e dell'intendente di finanza e sentito il presidente della commissione stessa, decretato dal Ministro delle finanze, udito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 38.

Art. 48 legge 1877.

La commissione centrale è nominata dal ministro delle finanze e si compone del presidente, di due vice-presidenti e di nove altri commissari.

CAPITOLO III.

Lista dei contribuenti.

Art. 39.

Art. 33 e 34 legge 1877.

Nella seconda metà del mese di maggio le giunte preparano o rivedono la lista dei contribuenti che, domiciliati nel comune, possiedono redditi tassabili in loro nome mediante ruoli.

Agli effetti dell'articolo 34 della legge del 1877 il sindaco avvisa l'agente delle imposte e il presidente della commissione del giorno della convocazione della giunta.

Art. 40.

Art. 33 legge 1877.

La giunta esamina la lista, la completa e la rettifica, aggiungendovi coloro che furono omessi e che vi dovevano essere compresi, e cancellandone coloro che per qualsiasi causa vi furono indebitamente inscritti, o che per motivi sopravvenuti ne debbono essere esclusi.

Delle variazioni introdotte la giunta deve indicare la ragione nella colonna delle osservazioni.

Essa cura inoltre che per tutti gli inscritti nella lista siano esattamente indicati il nome, il cognome, la paternità, la professione e il domicilio.

Art. 41.

Art. 33 e 35 legge 1877.

La lista riveduta dalla giunta municipale è restituita dal sindaco all'agente, il quale vi fa le proprie rettificazioni.

Qualora la giunta municipale non compia la revisione della lista entro i primi 5 giorni di giugno, l'agente la ritira dall'ufficio municipale, e ne compie la revisione, invitando a coadiuvarlo il membro a ciò delegato dalla commissione.

Per rettificare e completare la lista l'agente ha facoltà di esaminare tutti i registri e documenti che si conservano nell'ufficio comunale.

Art. 42.

Art. 33, 35 e 38 legge 1877.

La lista di ciascun comune deve essere divisa in due parti; la prima comprende i possessori di redditi delle categorie B e C da accertarsi per classi in ordine all'art. 38 della legge del 1877; la seconda i possessori di altri redditi di ricchezza mobile e quelli di fondi dati a colonia.

A cura dell'agente devono sulla lista essere fatte le indicazioni di riferimento per le ditte inscritte in entrambe le parti di essa.

CAPITOLO IV.

Norme per le dichiarazioni.

Art. 43.

Art. 24 e 35 legge 1877.

L'agente, completata la lista di ciascun comune, trasmette al sindaco le schede di dichiarazione per i nuovi inscritti unitamente all'occorrente numero di schede da consegnarsi a chi ne faccia richiesta.

Il sindaco, per mezzo dei cursori o servienti comunali, distribuisce ai contribuenti nuovi inscritti, od a chi per essi le schede.

Per i contribuenti che non hanno domicilio nel comune o che sono domiciliati all'estero, le schede devono essere consegnate ai loro agenti, procuratori, rappresentanti o soci.

Il cursore o serviente comunale fa constare della rimessione delle schede, mediante annotazione su elenco consegnatogli dal sindaco con le schede medesime.

Compiuta la rimessione delle schede, il sindaco restituisce l'elenco all'agente.

Il non aver ricevuto la scheda non dispensa dall'obbligo di fare la dichiarazione.

Art. 44.

Art. 35 legge 1877.

Il sindaco, con manifesto da pubblicarsi nei mesi di luglio e di agosto, rammenta ai contribuenti le disposizioni dell'articolo 24 della legge e le sopratasse comminate dalla legge 23 giugno 1873, n. 1444, (serie 2ª), ai contravventori, e invita coloro ai quali occorra la scheda a richiederla all'ufficio comunale o all'agenzia delle imposte.

Art. 45.

Art. 24 legge 1877.

Con la conferma tacita durante il tempo prescritto per le dichiarazioni, s'intende accettato l'accertamento definitivo del periodo anteriore, e ciò anche quando per la pendenza di reclami amministrativi o giudiziari nel tempo suddetto delle dichiarazioni, quell'accertamento divenisse definitivo posteriormente.

Art. 46.

Art. 8 e 14 legge 1877.

Il capo di famiglia è tenuto a fare la dichiarazione ed a pagare l'imposta tanto per i redditi suoi propri, quanto per quelli che ritrae in nome dei figli, della moglie e degli altri membri della famiglia, o dei quali ha l'usufrutto o l'amministrazione.

Il marito ha obbligo di fare la dichiarazione per conto della moglie, che conviva con lui ed abbia redditi propri e separati.

I legittimi rappresentanti dei minori od incapaci devono fare la dichiarazione dei redditi dei loro rappresentati.

Art. 47.

Art. 8 e 14 legge 1877.

Le dichiarazioni e le rettificazioni possono esser fatte anche dagli agenti, rappresentanti o procuratori dei contribuenti.

Il mandato o l'incarico può risultare da atto pubblico o privato, da presentarsi in originale od in copia, o anche da semplice lettera.

Il documento giustificativo del mandato o dell'incarico deve essere annesso alla scheda.

Art. 48.

Art. 8, 14, e 35 legge 1877.

Le dichiarazioni devono indicare il cognome, il nome, la paternità, la professione, il domicilio dei contribuenti e la data in cui sono fatte.

Delle società, degli istituti pubblici e degli enti morali devesi indicare la denominazione e la sede.

Gli agenti, procuratori o rappresentanti devono indicare nell'intestazione della scheda il loro nome e quello dei rispettivi mandanti o rappresentati.

La dichiarazione deve sempre essere sottoscritta da chi ha l'obbligo od ebbe incarico di farla.

Il dichiarante che non sappia scrivere può far riempire la scheda da persona di sua fiducia che la firmerà in sua vece, attestando di ciò fare alla presenza e per incarico dell'interessato. Può anche fare la sua dichiarazione orale al sindaco od all'agente o ad un loro sup-

piente, da cui verrà riportata sopra una scheda firmata da essi alla presenza del dichiarante medesimo.

Art. 49.

Art. 3, 4, 5, 9, 18, 19, 31 e 32 legge 1877.

Nella dichiarazione devono specificarsi, distintamente per ciascun cespite e per ciascuna categoria, i redditi lordi, le spese, i redditi netti e le annualità passive.

Nelle dichiarazioni dei proprietari di fondi coltivati a colonia si devono indicare specificatamente i fondi colonici, l'imposta fondiaria e il nome e cognome dei coloni.

Nelle rettificazioni degli accertamenti precedenti si devono indicare tassativamente i redditi che s'intende rettificare con la denunzia, e quelli a cui s'intende di non portare variazione.

Art. 50.

Art. 54 legge 1877 e art. 2 legge 1894.

Nelle schede saranno inscritti:

alla categoria A^1, i redditi che giusta il 2° capoverso dell'art. 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339, devono essere valutati e censiti al loro valore integrale, cioè gl'interessi e i premi dei prestiti emessi dalle provincie e dai comuni mediante titoli al portatore, i titoli al portatore ad interesse definito (obbligazioni), di società che hanno per base garanzie o sovvenzioni dello Stato e i premi delle lotterie d'ogni specie;

alla categoria A^2, tutti gli altri redditi dipendenti dall'impiego del capitale, non contemplati nel paragrafo precedente, cioè i redditi perpetui e quelli procedenti da crediti ipotecari o chirografari, o da altri titoli, come mutui anche verbali o per semplici scritte o sotto forma di lettere di cambio; i premi dei prestiti emessi dai privati, ed ogni specie di crediti per capitali redimibili o irredimibili, e inoltre i redditi di cui agli articoli 4 e 5 della legge 24 agosto 1877 (testo unico);

alla categoria *B*, i redditi, alla produzione dei quali concorrono insieme il capitale e l'opera dell'uomo, come l'esercizio di qualunque industria o commercio. Tra questi sono compresi anche i redditi di tutte le industrie agrarie esercitate da persone estranee alla proprietà del fondo; ed anche i redditi di quelle industrie agrarie che sono esercitate dal proprietario del fondo, come l'armentizia, la serica, quella della produzione del carbone, dell'olio, del vino, ma unicamente in quanto eccedano i prodotti del fondo stesso;

alla categoria *C*, i redditi dipendenti unicamente dall'opera dell'uomo, come l'esercizio di una professione o di un'arte, o la prestazione di un servizio, i proventi, anche se avventizi e derivanti da spontanee offerte fatte in corrispettivo di qualsiasi ufficio o ministero, e i redditi alla produzione dei quali non concorre attualmente, rispetto al possessore, nè l'opera dell'uomo, nè il capitale, come le rendite vitalizie, le pensioni, i sussidi e simili;

alla categoria *D*, gli stipendi, pensioni ed assegni in danaro o in natura corrisposti dalle provincie e dai comuni, gli assegni in natura corrisposti dallo Stato ed i redditi indicati nell'articolo 5.

Art. 51.

Art. 55 legge 1877 e 2 legge 1894.

La determinazione del minimo imponibile agli effetti della esenzione prevista dall'articolo 55 della legge 24 agosto 1877, testo unico, e mantenuta dall'articolo 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339, si fa applicando ai redditi netti di categoria *B*, *C*, *D* i coefficienti di riduzione di cui all'articolo 54 della legge stessa, e si ritengono tassabili soltanto quei redditi che così ridotti risultano superiori alle 400 lire.

Continuano pertanto a rimanere esenti i redditi netti di categoria *B* inferiori a lire 533,40, di categoria *C* inferiori a lire 640,10 e di categoria *D* inferiori a lire 800,10.

Per l'applicazione delle detrazioni graduali di cui all'articolo 55 della legge 24 agosto 1877, mantenute dall'articolo 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339, tradotto il reddito da netto ad imponibile coi criteri dell'articolo 54 della legge 24 agosto 1877, si calcola la quota percentuale che la detrazione rappresenta in confronto di tale imponibile e nella stessa misura si determina la somma da detrarsi dall'imponibile nuovo calcolato a mente dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1894.

Art. 52.

Art. 22, 26 e 27 legge 1877.

I redditi da accertarsi di due in due anni, quando all'epoca delle dichiarazioni l'esercizio della industria, del commercio e della professione non conti due anni, saranno valutati su quel più breve periodo di tempo ch'esso esercizio avrà durato, senza pregiudizio dell'accertamento per la tassazione nei ruoli suppletivi.

Dei redditi sorti nel corso dell'anno o del biennio dev'essere indicato nella scheda il giorno in cui sono sorti.

Art. 53.

Art. 32 legge 1877.

Agli effetti della deduzione ammessa dall'articolo 32 della legge del 1877, nella dichiarazione dei redditi industriali e commerciali si dovranno distintamente indicare gli stipendi, le mercedi e le indennità degli impiegati ed operai, le spese di produzione e di conservazione o manutenzione, come il consumo delle materie greggie e degli strumenti, la pigione effettiva o presunta dei magazzini, laboratori, opifici e banchi, le commissioni di vendita e simili, ed inoltre le spese di restauro o di rinnovazione dei locali e delle macchine per quella parte che non va in aumento del valore degli edifizi o della potenza delle macchine.

Art. 54.

Art. 9 legge 1877.

Le persone che esercitano l'industria agraria e che sono estranee alla proprietà del fondo, come affittuari o locatori a soccida, devono dichiarare il reddito ricavato dalla loro industria.

Sono egualmente tenuti i proprietari e usufruttuari di beni stabili a fare la dichiarazione dei redditi quando esercitano alcuna delle industrie agrarie di cui nel paragrafo terzo dell'articolo 50.

Art. 55.

Art. 32 legge 1877.

Coloro che esercitano in un fabbricato di loro proprietà una industria produttiva di reddito di ricchezza mobile faranno la dichiarazione di questo reddito secondo le norme stabilite, indicando nella colonna delle osservazioni il comune ove il fabbricato è situato.

Art. 56.

Art. 9 e 57 legge 1877.

I coloni, mezzadri, mezzaiuoli e massari che coltivano fondi col patto di dividere i prodotti, qualora possiedano altri redditi di ricchezza mobile oltre a quello derivante dalla colonia, sono tenuti a fare le dichiarazioni di quei redditi, semprechè uniti questi al reddito colonico o ad altro reddito fondiario valutato a norma dell'articolo 77, si abbia una somma che ecceda le lire 400 imponibili, calcolate a norma del 1° e 2° comma dell'articolo 51.

Art. 57.

Art. 9 legge 1877.

Non si computa nel reddito colonico, ma deve essere dichiarato direttamente dal colono, il reddito che egli ricava dalla industria armentizia o serica, ma unicamente in quanto eccede i prodotti del fondo condotto a colonia.

Art. 58.

Art. 52 e 57 legge 1877 e 2 legge 1894.

Le persone che possiedono redditi soggetti alla ritenuta diretta o di rivalsa non sono tenuti a farne la dichiarazione.

Se però esse abbiano altri redditi di ricchezza mobile in somma che, presa isolatamente, non sarebbe tassabile, devono fare la dichiarazione di questi ultimi e indicare nella colonna delle osservazioni i redditi soggetti a ritenuta od a rivalsa, semprechè gli uni e gli altri insieme riuniti eccedano le lire 400 imponibili, calcolate a norma del 1° e 2° comma dell'art. 51.

I possessori di redditi fondiari sono tenuti a dichiararli quando posseggono anche redditi di ricchezza mobile in somma non tassabile, semprechè questi e quelli sommati insieme superino le 400 lire imponibili. Nella colonna delle osservazioni il reddito fondiario sarà valutato a norma dell'art. 57 della legge del 1877.

I redditi di ricchezza mobile soggetti a ritenuta od a rivalsa, ed i redditi fondiari di che al paragrafo precedente si comprendono nella

scheda pel solo scopo di determinare se gli altri redditi mobiliari delle categorie *B*, *C* e *D* debbano assoggettarsi all'imposta e per intero o con le detrazioni, secondo l'art. 55 della legge del 1877.

Art. 59.

Art. 55 e 57 legge 1877 e 2 legge 1894.

Coloro che ricevono dalle società, dagli enti morali e dagli individui menzionati negli articoli 15, 16 e 17 della legge del 1877 stipendi, onorari od assegni non eccedenti le 400 lire imponibili e che possiedono altri redditi di ricchezza mobile, devono dichiarare quelli e questi se riuniti insieme eccedono le lire 400 imponibili, calcolate a norma del 1° e 2° comma dell'art. 51.

Coloro che ricevono dalle società, dagli enti morali e dagli individui suddetti stipendi, onorari, pensioni od assegni superiori a 400 lire imponibili, ma non eccedenti le lire 800, se di categoria *C*, e eccedenti le lire 500, se di categoria *D*, quando possiedono altri redditi di ricchezza mobile, nel denunziare questi ultimi devono dichiarare anche la quota di detrazione, calcolata a norma dell'ultimo comma dell'art. 51, per la quale non subiscono dal debitore la ritenuta di rivalsa.

Nei casi previsti da quest'articolo si terrà conto nel modo e per gli effetti di che nell'articolo precedente anche dei redditi fondiari.

Art. 60.

Art. 8, 15, 29 e 30 legge 1877.

Le società che rispetto ai terzi costituiscono enti collettivi separati e distinti dalle persone dei soci (società in nome collettivo, società in accomandita semplice o divisa per azioni, società anonime e simili) sono tenute a fare la dichiarazione dei redditi che producono col loro capitale e con la loro opera, in qualunque modo impieghino e qualunque sia la destinazione a cui rivolgano i valori prodotti.

Le società costituite senza scopo industriale non sono tenute a fare dichiarazione, se si limitino ad erogare le contribuzioni dei soci in opere o atti filantropici, scientifici, letterari, di mero consumo o diletto, e in generale in operazioni non produttive di reddito; ma devono farla qualora posseggano o producano redditi derivanti, sia dal capitale contribuito, sia da qualunque altra origine e in qualunque forma o con qualunque destinazione.

Le società di mutuo soccorso e le società costituite senza scopo industriale e improduttive di reddito sociale, purchè abbiano il carattere di enti morali, devono fare la dichiarazione degli stipendi, pensioni e assegni che corrispondono ai propri impiegati.

Art. 61.

Art. 29 legge del 1877.

All'effetto della solidarietà dei soci per il pagamento della imposta, nelle dichiarazioni delle società in nome collettivo devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci e la quota spettante a ciascuno.

Art. 62.

Art. 15, 16, 17 e 55 legge 1877 e 2 legge 1894.

Gli enti morali e gli individui indicati agli articoli 15, 16 e 17 della legge del 1877 devono nella dichiarazione distinguere i redditi che denunziano per conto proprio da quelli che denunziano per conto dei loro creditori.

Nella denunzia dei redditi propri di categoria A^1 od A^2 ometteranno quelli che dipendono da crediti verso enti morali.

Nella denunzia dei premi dei prestiti e delle lotterie nel dichiareranno l'ammontare in ragione delle estrazioni da farsi nell'anno cui riguarda l'imposta, quand'anche il loro pagamento sia effettuato dopo quel tempo.

Nella denunzia degli stipendi, pensioni ed assegni, così fissi come variabili, pagati ai loro impiegati, pensionati ed assegnatari (categoria *C* o *D*) ometteranno quelli non superiori a lire 400 imponibili, calcolate a norma del 1° e 2° comma dell'articolo 51. Però tanto per questi redditi non superiori a 400 lire imponibili, quanto per quelli che, superandole non eccedono le lire 800, se di categoria *C*, e le lire 500, se di categoria *D*, dovranno indicare il nome e cognome di coloro che li percepiscono.

Gli esercenti di cui all'articolo 17 della legge dovranno nella colonna delle osservazioni della scheda indicare partitamente e col nome di coloro che li percepiscono, anche gli stipendi, onorari ed assegni per i quali non hanno obbligo di pagare l'imposta con diritto di rivalsa.

Art. 63.

Art. 13 legge 1877.

Ogni contribuente deve fare la dichiarazione complessiva dei suoi redditi, e pagare la imposta nel comune dove ha il domicilio al tempo in cui devono essere fatte le dichiarazioni.

Gli enti morali e le società devono fare la dichiarazione nel comune ove hanno la loro sede.

Chi ha obbligo di denunziare redditi e pagare l'imposta, salvo rivalsa, per conto d'altri, deve fare la dichiarazione nel comune dove denunzia i redditi propri.

Però il proprietario di fondi dati a colonia deve fare la dichiarazione ove questi sono situati. Qualora il fondo colonico sia situato sul territorio di due o più comuni, la dichiarazione sarà fatta in quello in cui è posta la maggior parte del fondo stesso

Gl'impiegati e salariati dello Stato in attività di servizio e gli ufficiali appartenenti alla milizia attiva di terra e di mare, i quali posseggono altri redditi di ricchezza mobile, oltre quelli soggetti alla ritenuta, devono farne la dichiarazione nel comune dove risiedono per ragione d'impiego, o dove stanzia il comando del reggimento, o corpo rispettivo al tempo in cui devono essere fatte le dichiarazioni.

Art. 64.

Art. 35 legge 1877.

Le schede riempite a norma degli articoli precedenti devono essere rimesse all'agenzia delle imposte o all'uffizio comunale dal 1° al 31 luglio.

Il rinvio delle schede fatto per la posta al sindaco ad all'agente delle imposte gode franchigia.

Il sindaco e l'agente hanno l'obbligo di dare a chi consegna la scheda una rivevuta staccata da un registro a matrice. Il sindaco invia ogni cinque giorni all'agente le schede rimesse all'ufficio comunale unendovi le osservazioni che crede opportune e un elenco in doppio esemplare, uno dei quali firmato dall'agente e restituito al sindaco resterà nell'ufficio comunale a prova dell'eseguita trasmissione.

CAPITOLO V.

Revisione delle dichiarazioni — Dichiarazioni d'ufficio — Dichiarazioni tardive.

Art. 65.

Art. 36 legge 1877.

L'agente, ricevute le dichiarazioni, procederà alle operazioni seguenti:

1° Contrassegna nelle liste il nome dei contribuenti che presentarono la scheda di dichiarazione o rettificazione, e di quelle pei quali le schede già esistevano in ufficio;

2° Richiede pei nuovi inscritti nella lista le schede all'agente nel cui distretto gli risultino tassati per l'anno in corso;

3° Esamina, e, occorrendo, rettifica l'intestazione delle schede e tutte le altre indicazioni richieste;

4° Fa d'ufficio la dichiarazione o la rettificazione per quei contribuenti che non la fecero nel termine prefisso, la inscrive nel registro, e manda a ciascun contribuente l'avviso di cui all'articolo 87;

5° Fa la cerna delle schede rimessegli o già esistenti in ufficio relative ai contribuenti, i quali devono essere iscritti su ruoli di comuni non compresi nel suo distretto; le registra in un elenco da trasmettersi in doppio insieme con le schede all'agente cui spetta, dandone avviso all'ispettore da cui questo dipende;

6° Raccoglie insieme le diverse schede di dichiarazione o di rettificazione dei contribuenti e le ordina alfabeticamente per ciascun comune.

La scheda per la dichiarazione o rettificazione d'ufficio deve sempre

oltre la firma dell'agente, portare l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui fu redatta e il timbro d'ufficio.

Art. 66.

Art. 31, 32 e 36 legge 1877.

Compiute le operazioni indicate nell'articolo precedente, l'agente procede all'accertamento dei redditi di ciascun contribuente e delle detrazioni che possono competergli.

Prima però di ammettere la detrazione delle annualità passive, l'agente, quando dalla dichiarazione apparisca che creditore e debitore abbiano domicilio nello stesso distretto, deve verificare se il creditore e l'annualità realmente sussistano, e se questa sia stata dichiarata dal creditore nella somma indicata dal debitore. Qualora non sia stata dichiarata, l'inscriverà o l'aggiungerà d'ufficio ai redditi dichiarati dal creditore, dandogliene avviso.

Quando l'agente non possa accertare l'esistenza dell'annualità o la persona ed il domicilio del creditore, o riconosca che questo non è domiciliato nel Regno, non ammette la detrazione, e ne dà partecipazione al debitore con avviso.

Art. 67.

Art. 31 e 36 legge 1877.

Quando dalla dichiarazione apparisca che creditore e debitore non abbiano domicilio nello stesso distretto, l'agente nota in apposito elenco in doppio il nome ed il cognome del creditore, la somma della annualità risultante dalla dichiarazione del debitore, e trasmette un esemplare dell'elenco all'agente del distretto ove ha domicilio il creditore.

L'agente a cui è spedito l'estratto si accerta se il creditore ed il credito indicati realmente esistano, e se il creditore abbia dichiarato l'annualità per la somma indicata dal debitore. Quando dal creditore siasi omesso di dichiararla, l'agente procede alle operazioni di cui nel paragrafo secondo dell'articolo precedente. Qualora non possa accertare la esistenza del credito e del creditore, ne rende tosto consapevole l'agente da cui ha ricevuto l'estratto; e questi non ammette la detrazione dell'annualità, dandone avviso al debitore.

Art. 68.

Art. 37 legge 1877.

I notai per gli atti da loro ricevuti od autenticati, i ricevitori del registro per gli atti da loro registrati, i conservatori delle ipoteche per gli atti passati innanzi al loro esame invieranno all'agente un estratto sommario di quelli portanti contratti produttivi di reddito, non che di quelli nei quali non apparisca stipulato alcun interesse.

Quando l'estratto oltre la firma del funzionario che lo rilascia porti anche quella del creditore, l'estratto sarà considerato come denunzia.

Art. 69.

Art. 37 legge 1877.

Appena avvenga la formazione di una nuova società o l'apertura di un nuovo esercizio industriale o commerciale, le camere di commercio ne daranno notizia all'agente delle imposte.

Art. 70.

Art. 37 legge 1877.

I capi degli uffici governativi, provinciali o comunali, ed i rappresentanti dei corpi morali devono dare agli agenti gli estratti dei documenti e le nozioni che questi possono richiedere per l'adempimento del loro incarico.

Art. 71.

Art. 37 legge 1877.

I contribuenti ed altri individui che l'agente chiami innanzi a sè per somministrare dilucidazioni, prove o informazioni, devono essere avvertiti per lettera del luogo, del giorno e dell'ora in cui saranno uditi.

Nell'invitare il contribuente a presentare i titoli dei redditi definiti l'agente deve indicare nella sua lettera quali scritture, atti o documenti debbono essere prodotti, ed in qual termine.

Art. 72.

Art. 37 legge 1877.

Nel procedere alla visita dei locali destinati all'esercizio d'industrie o di commerci ed alla ispezione dei registri delle società anonime od in accomandita per azioni, l'agente delle imposte deve essere munito di un attestato del sindaco locale, da cui consti della sua qualità e dello scopo della visita.

Per tale visita deve, in caso d'opposizione, essere assistito dal sindaco o da un consigliere comunale.

Art. 73.

Art. 36 legge 1877.

L'agente, valutato il reddito di ciascun contribuente con la scorta degli elementi così raccolti e delle particolari sue cognizioni, determina quali dichiarazioni debbano essere accettate e quali riformate; e rispetto a quelle da riformarsi, nota sulle relative schede le aggiunte e modificazioni che occorrono, distintamente per ciascuna categoria e cespite di reddito, e per ciascun articolo di spesa o passività.

Art. 74.

Art. 13 e 37 legge 1877.

Nei casi di due o più stabilimenti, o di uno stabilimento che abbia più sedi, posseduti da uno stesso individuo od ente morale in comuni diversi, ed in ogni altro caso in cui il reddito si produca in un comune diverso da quello dove il possessore ha domicilio, l'agente nel cui distretto è situato lo stabilimento o la sede principale o il domicilio del possessore, deve richiedere agli agenti dei distretti in cui sono posti gli stabilimenti o le sedi secondarie, od il reddito si produce, le occorrenti nozioni tanto sulle somme parziali di reddito che stimano prodotte da ciascun stabilimento o sede, e sugli stipendi ed assegni dei loro impiegati, quanto sugli altri redditi prodotti nel loro distretto.

Di questa richiesta deve inoltre dare avviso all'ispettore da cui dipendono gli agenti suindicati.

Art. 75.

Art. 36 e 50 legge 1877.

Quando l'agente abbia raccolti gli elementi da provare che i documenti prodotti in appoggio di una dichiarazione non presentino il vero reddito che si doveva dichiarare, può rettificare la somma dichiarata.

Esso può inoltre inscrivere un reddito definito e valutarne l'ammontare, anche quando dal titolo che gli venisse prodotto non apparisse stipulato alcun interesse, o vi fosse indicato che il capitale è infruttifero.

In questi casi l'agente prima di rettificare la somma sulla scheda, deve chiamare il dichiarante per averne schiarimenti e spiegazioni. Se il contribuente annuisce alla rettificazione, si fa constare dell'assenso nella scheda stessa; se il contribuente non comparisce, o comparendo non annuisce, e l'agente non intende recedere dalla rettificazione, questo ne avverte quello con avviso.

Art. 76.

Art. 36 e 66 legge 1877.

Quando il contribuente all'epoca delle dichiarazioni denunzia nella scheda una cessazione di reddito, l'agente si atterrà alle norme dell'articolo 116 per deliberare se debba accettare la denunzia o non accettarla; in questo secondo caso darà avviso al contribuente del suo rifiuto.

Art. 77.

Art. 57 legge 1877.

La valutazione dei redditi fondiari dei terreni e dei fabbricati agli effetti dell'articolo 57 della legge del 1877 si fa moltiplicando per otto l'imposta in principale, esclusi i decimi e ogni addizionale; e la valutazione dei redditi derivanti da prestazioni soggette a imposta fondiaria si fa per l'intero loro ammontare.

O nell'avviso per le dichiarazioni e rettificazioni d'ufficio, o con avviso speciale l'agente deve indicare ai contribuenti i redditi fondiari e la valutazione che ne ha fatto agli effetti dell'articolo precitato della legge

Per la determinazione del reddito degli artigiani l'agente riterrà di regola che quando il capitale è prevalente alla mano d'opera nella produzione del reddito, questo deve comprendersi nella categoria *B*.

Art. 78.

Legge 23 giugno 1873, n. 1444.

Il contribuente che doveva fare la dichiarazione o la rettificazione dei redditi dal 1° al 31 luglio, e non abbia adempiuto all'obbligo entro questo termine, può nei trenta giorni successivi riparare l'omissione con la riduzione della sopratassa dalla metà al quarto dell'imposta.

Dopo il 31 luglio l'agente può fare le dichiarazioni e le rettificazioni d'ufficio, dalla notificazione delle quali decorre pel contribuente il termine per ricorrere alle commissioni.

Art. 79.

Art. 40 legge 1877 e legge 23 giugno 1873, n. 1444.

Quando l'agente concordi col contribuente le somme dei redditi, fa constare dell'accordo mediante dichiarazione tassativa, datata e sottoscritta da entrambi a pena di nullità. Se il contribuente non sappia o non possa scrivere, ne è fatta menzione dall'agente, e terrà luogo della firma del contribuente quella di due testimoni.

L'incarico o mandato a concordare per altri l'accertamento dei redditi deve risultare da un atto o lettera, anche in carta semplice, che rimane negli atti dell'ufficio.

Art. 80.

Art 37 legge 1877 e art. 3 legge 1894.

Nell'accertamento dei redditi degli uscieri giudiziari l'agente dovrà sempre prendere per base gli stati riassuntivi dei proventi e dei sussidi da essi ottenuti, richiedendoli alla competente autorità giudiziaria; e inscriverà in categoria *C* il solo ammontare dei proventi, tenendo per altro conto, agli effetti dell'articolo 58, dell'ammontare dei sussidi, i quali sono colpiti dalla ritenuta diretta ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1894.

Art. 81.

Art. 36 legge 1877.

L'agente inscrive d'ufficio i nuovi redditi, gli aumenti di reddito e le trasmissioni di possesso di eserc'zi industriali e commerciali, che, essendo avvenute anteriormente al 1° luglio, non siano state denunciate al 1° agosto.

Deve inoltre riformare le dichiarazioni nuove e le rettificazioni fatte dai contribuenti, o per essi redatte d'ufficio allo scopo di aggiungervi quei nuovi e maggiori redditi che avesse posteriormente scoperti, o che fossero stati omessi nelle dichiarazioni stesse.

Deve pure fare d'ufficio la dichiarazione o rettificazione così per i redditi sfuggiti in tutto od in parte all'accertamento precedente, come per i redditi che ritenga essere stati determinati in somma minore del vero nell'accertamento stesso.

Art. 82.

Art. 36 legge 1877.

Gli ispettori delle imposte devono visitare gli uffizi di agenzia del proprio circolo per riconoscere se le operazioni d'accertamento siano state regolarmente compiute dagli agenti, a norma delle vigenti disposizioni.

Essi devono specialmente verificare se gli agenti hanno esattamente valutati i redditi risultanti dalle dichiarazioni prodotte dai contribuenti o redatte d'ufficio; assumere informazioni ed istituire confronti per sindacare l'operato degli agenti; prendere nota della media dei redditi attribuiti alle principali industrie e professioni esercitate in ciascun comune; confrontare i redditi assegnati nei vari comuni agli esercenti una stessa professione od industria; ed indicare agli agenti i criteri e le norme da seguirsi nella valutazione per ottenere il giusto conguaglio dell'imposta per tutti i redditi della stessa natura e provenienza.

Art. 83.

Art. 36 e 49 legge 1877.

Le dichiarazioni, le rettificazioni e i reclami presentati direttamente o per mezzo del sindaco devono essere di mano in mano notati in apposito registro a matrice, dal quale sarà staccata la ricevuta figlia da rilasciarsi al contribuente.

Anche le dichiarazioni e rettificazioni d'ufficio devono con un cenno peciale essere dagli agenti annotate sullo stesso registro.

Art. 84.

Art. 38 legge 1877.

Eseguita la revisione delle dichiarazioni, l'agente delle imposte pei redditi contemplati nell'art. 38 della legge del 1877 forma per ogni comune una tabella dei contribuenti ripartendoli secondo le varie specie delle loro industrie, commerci e professioni, notando per ciascun contribuente il reddito denunziato, iscritto d'ufficio o rettificato.

Nella tabella di ciascun comune i contribuenti saranno per ogni specie d'industria, commercio o professione iscritti in ordine alfabetico e raccolti in gruppi di più specie.

Art. 85.

Art. 39 legge 1877.

La tabella è dall'agente trasmessa al sindaco non più tardi del 10 settembre con nota missiva in doppio esemplare, uno dei quali deve essergli restituito firmato dal sindaco, coll'indicazione della data in cui gli pervenne.

La tabella è pubblicata mediante deposito nell'ufficio comunale per il corso di venti giorni consecutivi. Il sindaco con manifesto che starà affisso pei detti venti giorni nell'albo pretorio indica il luogo, i giorni e le ore in cui gli interessati possono esaminarla.

Art. 86.

Art. 39 legge 1877.

Incombe all'agente di invigilare che la pubblicazione della tabella sia fatta nel termine stabilito, e di promuovere direttamente dal prefetto o dal sotto-prefetto, in caso di ritardi o di rifiuti, i provvedimenti d'ufficio.

Avvenuta la pubblicazione della tabella, il sindaco deve rinviarla all'agente delle imposte con la dichiarazione di eseguita pubblicazione.

Il rinvio dev'essere fatto con lettera in due esemplari, uno dei quali firmato dall'agente, e restituito al sindaco, resterà all'ufficio comunale in prova di ricevuta.

Art. 87.

Art. 36 e 39 legge 1877.

Le dichiarazioni e le rettificazioni fatte d'ufficio, devono, indipendentemente dalla pubblicazione delle tabelle, essere notificate ai contribuenti con avviso.

Le notificazioni sono eseguite dai servienti o messi comunali; è però in facoltà dell'intendente di finanza di sostituire al serviente comunale messi speciali presso le agenzie delle città più importanti.

La notificazione è fatta mediante consegna dell'avviso alla persona del contribuente. Quando la consegna non può essere fatta alla persona del contribuente, l'avviso viene consegnato nella casa di sua abitazione ad uno di sua famiglia o addetto alla casa o al servizio del contribuente.

In mancanza del contribuente e delle persone sovraindicate, e in caso di rifiuto di ricevere l'avviso, questo sarà affisso alla porta dell'abitazione e il messo ne fa l'attestazione.

Per gli enti indicati nell'art. 62 la consegna è fatta al loro rappresentante, o a chi ne fa le veci, o a chi è autorizzato a ricevere le notificazioni.

Il messo ritirerà sempre la ricevuta dal consegnatario; se questo non può o non vuole firmare, il messo fa espressa dichiarazione della causa della mancanza di firma del consegnatario.

In caso di affissione alla porta della casa del contribuente, l'attestazione del messo tien luogo di ricevuta.

Quando il contribuente non abbia domicilio nel comune, l'avviso viene affisso alla porta del palazzo comunale per otto giorni consecutivi e il segretario comunale certifica della eseguita affissione sotto la firma del messo nella relazione.

Le notificazioni si fanno constare da relazioni, in doppio originale, sottoscritte dal messo, nelle quali devono essere indicati il giorno, il mese e l'anno della notificazione, la persona a cui l'avviso fu consegnato e la qualità del consegnatario, se questi non è il contribuente

Un originale della relazione è rilasciato al contribuente o al consegnatario dell'avviso e l'altro è restituito all'agente delle imposte.

Art. 88.

Art. 38 e 39 legge 1877.

Nel notificare ai contribuenti le dichiarazioni e le rettificazioni di ufficio, l'agente avrà cura di indicare sull'avviso, rispetto ai redditi da accertarsi per classi, il numero o i numeri delle classi sotto i quali il contribuente si trovi iscritto nella tabella.

CAPITOLO VI.

Reclami alle commissioni di prima istanza.

Art. 89.

Art. 42 legge 1877.

Contro l'operato dell'agente, il contribuente può reclamare alla commissione di prima istanza, anco per mezzo di agente o procuratore, o per mezzo di alcuna delle persone che, a termini dell'articolo 46, devono fare per lui la dichiarazione.

I reclami devono essere individuali, redatti in carta bollata da centesimi 50 ed essere presentati o fatti presentare all'agente od al sindaco entro venti giorni dalla notificazione dell'avviso.

Tanto l'agente, quanto il sindaco, quand'anche il contribuente non ne faccia richiesta, hanno l'obbligo di rilasciare ricevuta dei reclami, la quale è l'unico titolo che prova se i reclami furono consegnati nel termine sovraindicato.

I reclami presentati al sindaco vengono da questo trasmessi all'agente, accompagnati da un elenco.

Devono essere comunicati all'agente anche i documenti e gli atti prodotti dai contribuenti all'appoggio dei reclami.

Gli atti e i documenti prodotti, che siano in contravvenzione alle leggi sul registro e sul bollo, devono essere dall'agente denunciati all'ufficio del registro.

La mancanza di reclamo alla commissione di prima istanza entro i venti giorni successivi alla notificazione degli avvisi, di cui agli articoli 65, 66, 67 e 87, rende definitive le somme di reddito determinate dall'agente, salve le disposizioni degli art. 43 e 50 della legge del 1877.

Art. 90.

Art. 42 legge 1877.

L'agente deve spedire, entro il termine di un mese dal giorno in cui li ha ricevuti, alla commissione con apposito elenco in doppio esemplare i reclami ed allegati che gli sono pervenuti ed unirvi copia delle schede e l'originale dell'avviso con la relazione di notificazione per provare di aver notificato la dichiarazione o la rettificazione fatta d'ufficio. L'agente sottopone alla commissione le osservazioni ed i documenti che reputa utili.

Presso la commissione dev'essere tenuto un registro nel quale saranno notati la data dell'arrivo dell'elenco, il numero dei ricorsi unitivi e il nome dei reclamanti. Un esemplare dell'elenco è restituito all'agenzia firmato dal presidente e con l'indicazione della data in cui pervenne l'elenco ed in cui i ricorsi furono registrati.

Il registro è numerato e vidimato in ciascun mezzo foglio dall'intendente di finanza o da un suo delegato. Nell'ultima pagina di ciascun registro sarà indicato il numero dei mezzi fogli che lo compongono.

Il registro è ostensibile a richiesta tanto del reclamante, quanto dell'agente e dell'ispettore delle imposte.

Art. 91.

Art. 40 legge 1877.

Contemporaneamente alla prima spedizione dei reclami l'agente, dopo aver riportato sulla tabella le somme di reddito netto che siansi concordate coi contribuenti, trasmette la tabella alla commissione di prima istanza.

La tabella deve rimanere presso le commissioni durante il biennio; ma l'agente avrà obbligo di fare sulla medesima le modificazioni dipendenti o da decisioni o da nuovi accertamenti.

Art. 92.

Art. 38, 43, 44, 50 legge 1877, 2 legge 1888, e 4 legge 1894.

La commissione procede all'esame dei reclami, e, dopo udita e discussa la relazione che ne sarà fatta, pronuncia la sua decisione sopra ciascun reclamo, procedendo per classi rispetto ai redditi di cui all'art. 38 della legge, e determinando, per ciascun cespite e per ciascuna categoria, la somma di reddito lordo, le spese, il reddito netto e le annualità passive.

L'agente od un suo rappresentante può intervenire alle adunanze della commissione, ma senza voto deliberativo.

La commissione può valersi delle facoltà indicate all'art. 50 della legge del 1877. Essa però, quando il reclamante ne faccia domanda, ha sempre obbligo di sentirlo, o personalmente o in persona di chi lo rappresenta legalmente, esclusi per altro i procuratori o mandatari speciali. La domanda per essere sentito può farsi o nel ricorso o anche per semplice lettera. Il presidente della commissione deve avvertire tanto il reclamante, per mezzo dell'inserviente o del messo a norma dell'articolo 87, quanto l'agente del giorno e dell'ora in cui seguirà la discussione affinchè vi possano intervenire, e dell'avviso dato deve farsi constare dagli atti.

Il giudizio della commissione non può estendersi oltre i limiti delle contestazioni, salvo il disposto degli articoli 43 e 50 della legge del 1877.

Art. 93.

Art. 42 legge 1877 e 2 legge 1888.

Il giudizio della commissione sui reclami deve essere pronunciato possibilmente entro 30 giorni dalla loro presentazione.

Ove l'agente o il contribuente domandino la discussione del reclamo a senso dell'articolo 2 della legge 10 giugno 1888, n. 5458, il presidente della commissione farà conoscere con apposito avviso agli interessati il giorno fissato per la discussione.

Art. 94.

Art. 44 legge 1877.

Il presidente trasmette all'agente le testuali decisioni della commissione di mano in mano che vengono proferite per ciascun contribuente o per ciascuna classe di reddito, unendovi i reclami, le schede, i relativi documenti ed un elenco in doppio esemplare delle decisioni che trasmette.

Uno dei due esemplari è firmato dall'agente e restituito immediatamente al presidente.

Compiuti i lavori della commissione, i processi verbali, registri ed atti saranno trasmessi all'agente, che risponde della loro conservazione.

Art. 95.

Art. 46 e 51 legge 1877 e 1 legge 1888.

L'agente ha l'obbligo di notificare al reclamante la parte dispositiva della decisione, inviandogli apposito avviso entro sessanta giorni dalla avuta comunicazione della decisione, per essere recapitato nei modi e con le forme di cui all'articolo 87.

L'avviso è trasmesso con elenco in due esemplari, uno dei quali firmato dal sindaco deve essere da questo immediatamente restituito all'agente in segno di ricevuta.

Possono i contribuenti chiedere all'agente di vedere il testo della decisione; ed anche domandarne la copia, la quale sarà spedita in carta semplice, mediante il corrispettivo indicato al n. 8 della tariffa annessa alla legge sulle volture catastali.

Art. 96.

Art. 43 legge 1877.

La commissione di prima istanza ha la facoltà di aumentare i redditi iscritti dall'agente, e di iscrivere i cespiti di reddito ch'egli avesse omesso; e ciò tanto nel caso di reclamo per parte dei contribuenti, quanto nel caso in cui questi non abbiano reclamato, od abbiano confermato col silenzio i redditi stabiliti nel precedente accertamento, od abbiano aderito alle dichiarazioni o rettificazioni di ufficio.

Questa facoltà cessa nelle commissioni, quando non essendovi contestazione sul reddito tra l'agente e il contribuente, il reddito stesso sia stato iscritto in ruolo.

Quando la commissione intenda valersi della suddetta facoltà deve per mezzo dell'agente e nei modi di cui all'art. 86 notificare la pro-

posta di aumento o d'iscrizione al contribuente, il quale entro venti giorni dalla notificazione può reclamare alla commissione stessa. La commissione giudica sul reclamo, e la decisione è notificata nei modi stabiliti dall'articolo sopra citato.

Decorso il termine di venti giorni senza reclamo del contribuente, la somma di reddito proposta dalla commissione diviene definitiva.

CAPITOLO VII.

Ricorsi alle commissioni provinciali e alla centrale.

Art. 97.

Art. 46 legge 1877 e 1° legge 1888.

Dalle decisioni delle commissioni di primo grado possono i contribuenti appellare alla commissione provinciale entro il termine di giorni venti dalla notificazione dell'avviso di cui all'articolo 95.

Può del pari appellare l'agente, e in questo caso deve avvertirne il contribuente coll'avviso col quale gli notifica la decisione della commissione di prima istanza, esponendo i motivi dell'appello.

Nel termine perentorio di venti giorni da questa notificazione, l'agente deve presentare alla commissione provinciale il suo appello di cui può tener luogo anche la copia dell'avviso suddetto.

Le decisioni sono notificate ai contribuenti nel termine di sessanta giorni diventano definitive per la finanza, salvochè l'agente, con l'elenco restituito dal sindaco, provi di averle trasmesse al sindaco almeno dieci giorni prima della scadenza del termine stesso.

Art. 98.

Art. 46 e 48 legge 1877.

Quando lo stesso reddito venga accertato a un contribuente in due comuni di distretti diversi, l'agente che riceve il ricorso contro la duplicazione, avvisa l'agente dell'altro distretto, il quale dovrà sospendere o far sospendere l'accertamento in corso, e mandare all'altro le sue deduzioni e il suo parere sulla quistione di duplicazione.

A cura dell'agente che ha ricevuto il ricorso viene deferita la quistione alla commissione provinciale, se si tratta di distretti nella stessa provincia, o alla centrale se trattasi di duplicazione fra provincie diverse.

Risoluta la quistione di duplicazione, si proseguono gli atti di accertamento a cura della agenzia competente.

Art. 99.

Art. 46 e 48 legge 1877.

Quando per un reddito definitivamente iscritto in un comune venga da un agente iniziato l'accertamento in un altro distretto, la quistione di duplicazione, senza pregiudizio di ogni altra in merito all'accertamento, è del pari deferita alla commissione provinciale o alla centrale, salvo il rinvio per la prosecuzione dell'accertamento, quando per ragione di luogo venga annullata l'iscrizione definitiva e ritenuto legale l'accertamento nell'altro distretto.

Art. 100.

Art. 46 e 47 legge 1877.

Per i ricorsi in appello verrà seguito il procedimento stabilito dagli articoli 89, 90, 92, 93, 94, 95, e le commissioni provinciali sono investite delle stesse facoltà da quegli articoli attribuite alle commissioni di prima istanza. Esse però non sono tenute a procedere per classi nei giudizi sui redditi di cui all'art. 38 della legge del 1877. In nessun caso possono pronunciare la decisione prima che siano decorsi venti giorni da quello della notificazione dell'appello.

La dichiarazione di cui all'articolo 72 viene rilasciata dal prefetto.

I ricorsi sia del contribuente sia dell'agente in appello dalle decisioni delle commissioni devono essere corredati di tutti gli atti e produzioni del giudizio di prima istanza, comprese le decisioni stesse.

Devono essere comunicati all'agente anche i controricorsi ed i documenti prodotti dai contribuenti contro gli appelli da esso presentati.

L'intendente di finanza ed un suo rappresentante ha facoltà di prender parte alle adunanze della commissione provinciale, però senza voto deliberativo.

La commissione deve sentire in persona il reclamante nei casi e con le norme dell'art. 92.

Il presidente della commissione provinciale, compiuti i giudizi, trasmette gli atti ed i verbali all'intendente, il quale provvede per la loro conservazione.

Art. 101.

Art. 48 e 50 legge 1877 e 2 legge 1888.

Nei ricorsi alla commissione centrale, nei casi ammessi dalla legge si esporranno il fatto, le questioni ed i capi della decisione contestata, indicando gli articoli della legge o del presente regolamento che si affermano violati od erroneamente applicati.

Per questi ricorsi i contribuenti e gli agenti osserveranno quanto è prescritto per i ricorsi alle commissioni provinciali.

La mancanza di ricorso entro i venti giorni dalla notificazione della decisione della commissione provinciale rende definitivo il giudizio medesimo.

Nel caso indicato all'articolo 50 della legge del 1877 la commissione centrale deve sentire il reclamante, che ne abbia fatto domanda, con le norme del precedente articolo 92.

Art. 102.

Art. 46 e 48 legge 1877.

Le commissioni provinciali e la commissione centrale devono indicare i motivi delle loro decisioni ogni qualvolta pronunziano sopra questioni di diritto.

Art. 103.

Art. 46, 48 e 51 legge 1877.

Per le decisioni proferite dalle commissioni provinciali e centrale sarà osservato il disposto dell'articolo 95.

CAPITOLO VIII.

Inscrizioni sul registro.

Art. 104.

L'agente iscrive nelle schede le modificazioni determinate dalle commissioni di prima istanza, o provinciale o centrale, di mano in mano che gli pervengono le relative decisioni.

Art. 105.

I redditi definitivamente accertati al 15 novembre saranno iscritti sul registro.

Sono definitivamente accertati:

1. I redditi dichiarati, rettificati o confermati col silenzio dai possessori ed ammessi dall'agente;

2. I redditi concordati fra i possessori e l'agente;

3. I redditi aumentati o iscritti d'ufficio dalla commissione di prima istanza, e non impugnati entro venti giorni dalla notificazione della proposta;

4. I redditi dichiarati d'ufficio o rettificati dall'agente e non contestati dai possessori avanti le commissioni di prima istanza nel termine di venti giorni dalla notificazione delle dichiarazioni o rettificazioni di ufficio;

5. I redditi determinati dalle commissioni di prima istanza e non contestati dall'agente o dai possessori avanti la commissione provinciale entro venti giorni dalla notificazione delle decisioni delle commissioni di prima istanza;

6. I redditi determinati dalle commissioni provinciali e non contestati dall'agente o dai possessori avanti la commissione centrale entro giorni venti dalla notificazione delle decisioni di dette commissioni;

7. I redditi incerti e variabili dei quali fu fatta l'estimazione in secondo grado dalle commissioni provinciali, quand'anche l'estimazione sia contestata avanti la commissione centrale; non si ritengono però definitivamente accertati i redditi anzidetti, tuttavolta che ne sia contestata la sussistenza o la tassabilità, oltre la estimazione;

8. I redditi determinati dalla commissione centrale.

Art. 106.

Dei redditi, intorno ai quali al 15 novembre non sia ancora intervenuta la decisione definitiva delle commissioni, l'agente tien nota in apposita tabella.

Quando poi sia seguita la decisione definitiva, l'agente procede alle occorrenti annotazioni sulle schede ed alla iscrizione dei redditi sul registro.

Qualora fra i redditi di uno stesso possessore alcuni siano definitivamente accertati al 15 novembre, ed altri a tal tempo non lo siano ancora, s'iscrivono nel registro soltanto i primi, e gli altri soltanto quando sia intervenuta la decisione definitiva delle commissioni.

CAPITOLO IX.

Formazione e pubblicazione del ruolo.

Art. 107.

Art. 54, 55, 56, 57 e 58 legge 1877 e 2 legge 1894.

L'agente determina per ciascun contribuente il reddito da assoggettarsi all'imposta, secondo le norme indicate agli articoli 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339, e 55, 56 e 57 della legge 24 agosto 1877, testo unico e 51, 58 e 59 del presente regolamento; fa sulla scheda e sul registro il riepilogo dei redditi imponibili, e procede alla formazione del ruolo nel modo seguente:

1. Iscrive per ordine alfabetico i nomi dei contribuenti;
2. Iscrive i redditi definitivamente accertati;
3. Rispetto ai redditi non definitivamente accertati:

a) Iscrive la somma da esso proposta, quando siano trascorsi sessanta giorni dalla presentazione dei ricorsi, e le commissioni di prima istanza non abbiano pronunziato il loro giudizio sui medesimi;

b) Iscrive la somma denunziata, rettificata o confermata dal contibuente, quando non siano trascorsi i sessanta giorni dalla presentazione del reclamo contro la rettificazione d'ufficio, salvo la facoltà di iscrivere in ruolo suppletivo la maggiore somma risultante dal giudizio delle commissioni;

c) Iscrive la somma determinata dalle commissioni di prima istanza o provinciali, se al tempo della formazione del ruolo le commissioni provinciali o la centrale non abbiano ancora pronunziato;

4. Applica ai redditi tassabili l'aliquota dell'imposta con le relative addizionali;

5. Iscrive l'imposta fondiaria principale di cui all'art. 9, 2° paragrafo, della legge del 1877 e vi applica il 5 per cento con gli aumenti ordinati dalla legge e con le relative addizionali;

6. Fa la somma in ciascuna colonna per ogni pagina e la riporta nella ricapitolazione del ruolo.

Le addizionali all'imposta e agli aumenti accennati al n. 5 constano di due centesimi per lira per le spese di distribuzione, e degli aggi per la riscossione.

Art. 108.

Art. 58 legge 1877.

I ruoli devono essere spediti dall'agente all'intendente di finanza non più tardi del 15 dicembre.

L'intendente di mano in mano che riceve i ruoli, li esamina e, riconosciutili regolari, li trasmette al prefetto.

Il prefetto rende esecutivi i ruoli e li restituisce all'intendente, il quale li invia al sindaco per la pubblicozione prescritta dall'art. 24 della legge del 20 aprile 1871, n. 192, serie 2ª.

CAPITOLO X.

Accertamenti suppletivi.

Art. 109.

Art. 27 e 59 legge 1877.

L'agente fa d'ufficio la dichiarazione per i redditi sfuggiti all'accertamento principale e per i nuovi redditi sorti dopo il 30 giugno e non dichiarati dal contribuente.

Dove pure fare d'ufficio la rettificazione dei redditi definitivi che non fossero stati tassati nel ruolo principale per l'intero ammontare risultante dai relativi titoli.

Inoltre ha cura che siano iniziate e continuate le operazioni di accertamento per quei redditi che, sebbene accertati da esso o dalle commissioni, non fossero stati compresi nel ruolo principale, o fossero stati annullati per la mancata o la irregolare notificazione degli avvisi.

I redditi contemplati in questo articolo sono determinati con le norme stabilite nel presente segolamento, esclusa la formazione e pubblicazione della tabella, giusta l'art. 41 della legge del 1877, e sono assoggettati all'imposta mediante ruolo suppletivo.

Art. 110.

Art. 58 e 59 legge 1877.

Dovranno altresì essere iscritti nella scheda e nel registro e tassati in ruolo suppletivo:

a) I redditi che, quantunque dichiarati o rettificati d'ufficio prima della formazione del ruolo principale, non erano però, in quel tempo, divenuti definitivi per la pendenza del termine ad impugnarli stabilito dall'art. 89.

b) I nuovi e i maggiori redditi risultanti da decisioni definitive delle commissioni non pervenute all'agente prima della formazione del ruolo principale, o risultanti da sentenze dell'autorità giudiziaria;

c) I redditi che, quantunque definitivamente accertati, non furono per errore materiale compresi nel ruolo principale.

Art. 111.

Art. 54, 55, 56, 57 e 58 legge 1877.

I ruoli suppletivi vengono formati con le norme del capitolo precedente, e pubblicati con le norme all'uopo stabilite dal regolamento per la riscossione delle imposte dirette.

CAPITOLO XI.

Ricorsi in via amministrativa posteriori al ruolo.

Art. 112.

Art. 36 e 39 legge 1877 e art. 3 legge 1888.

Entro sei mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione del ruolo possono i contribuenti fare opposizione all'intendente di finanza, anche mediante semplice scheda di rettifica, per essere stata omessa o per non essere stata fatta a forma dell'articolo 87 la prescritta notificazione degli avvisi, senza pregiudizio del loro diritto di ricorrere alle commissioni.

L'intendente, ove gli risulti fondata tale opposizione, provvederà per lo sgravio delle quote d'imposta non legalmente inscritte, ordinando all'agente di riprendere le operazioni di accertamento.

Art. 113.

Art. 52 legge 1877 e art. 3 legge 1888.

Per gli errori materiali di cui è parola nell'articolo 52 della legge del 1877 i contribuenti possono entro sei mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione del ruolo e mediante semplice scheda di rettifica ricorrerere all'intendente il quale dà la sua decisione.

Ove l'errore sia stato rilevato d'ufficio, dovrà l'agente, e occorrendo l'esattore, entro il termine medesimo e con scheda di rettifica, provocarne la correzione dall'intendente di finanza.

Art. 114.

Art. 46 e 48 legge 1877 e art. 3 legge 1888.

Per la doppia iscrizione di uno stesso reddito nel ruolo di un comune o nei ruoli di due comuni nella stessa provincia o di due provincie diverse, quando non se ne contesti nè l'ammontare nè l'esistenza, può il contribuente entro sei mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione dei ruoli e mediante semplice scheda di rettifica ricorrere all'intendenza di finanza o al ministero, secondo che la duplicazione siasi verificata nei ruoli di due comuni della stessa provincia o di due provincie diverse, e ciò senza pregiudizio del diritto di ricorrere alla commissione provinciale o alla centrale.

Le duplicazioni rilevate d'ufficio dovranno essere corrette nei mod indicati nol secondo paragrafo dell'articolo precedente.

Art. 115.

Art. 24 legge 1877 e art. 3 legge 1888.

Entro tre mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione del ruolo, i contribuenti, che non avendo fatta la dichiarazione o rettificazione si ritenessero aver confermato col silenzio il reddito stabilito nell'accertamento precedente, possono ricorrere alla commissione di prima istanza e provare che nel tempo in cui doveva farsi la dichiarazione il reddito non esisteva o era esente dall'imposta o soggetto alla ritenuta.

Art. 116.

Art. 64 e 66 legge 1877 e 3 legge 1888.

Si fa luogo allo sgravio d'imposta per cessazione di reddito:

a) quando la cessione o l'esazione totale o parziale del capitale

Art. 128.

Tutto il carteggio fra i pubblici uffiziali dell'ordine amministrativo anche provinciale e comunale, o fra le commissioni e i diversi uffic pubblici, nell'interesse generale del servizio della imposta sui redditi della ricchezza mobile, in conseguenza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, può circolare in franchigia, purchè sia diretto sempre all'ufficio, senza indicazione del nome della persona che lo esercita, e porti sulla soprascritta il contrassegno a bollo somministrato dall'Amministrazione delle poste, e in mancanza di questo, la qualità del mittente con la sua sottoscrizione.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
P. BOSELLI.

Il N. **CCCCXXXVI** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto;*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto lo statuto organico della Cassa di risparmio di Santeramo in Colle, approvato col Regio decreto 3 aprile 1892;

Vedute le deliberazioni del Consiglio comunale di Santeramo in Colle, prese nelle adunanze del 24 marzo e 24 luglio 1894;

Veduta la legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª);

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero 3° dell'art. 33 del citato statuto organico della Cassa di risparmio di Santeramo in Colle, approvato col R. decreto 3 aprile 1892, è modificato come segue:

« In sovvenzioni cambiarie dirette ed anche in Mutui « in fra le lire trenta; questi ultimi con garanzia di per- « sona solvibile, e della durata non maggiore di mesi sei.

« Questi prestiti non potranno rinnovarsi che una sola « volta e con la minorazione di un terzo dell'ammontare « originario ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 20 ottobre 1894.

UMBERTO.

A. BARAZZUOLI.

Visto: *Il Guardasigilli*, V. CALENDA DI TAVANI

ERRATA-CORRIGE

Il R. decreto 20 novembre 1894, n. 490, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 dello stesso giorno, dev'essere datato da *Monza* anzichè da *Torino*, come fu erroneamente stampato.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

RIASSUNTO delle notizie telegrafiche pervenute al Ministero sull'esito del raccolto dell'uva nel 1894 confrontate coll'anno 1893.

REGIONI AGRARIE	RACCOLTO del 1893 — ettolitri	Rapporto centesimale del raccolto del 1894 a quello del 1893	RACCOLTO del 1894 — ettolitri
Regione I. Piemonte	4,966,061	75	3,682,000
» II. Lombardia	1,821,551	75	1,370,460
» III. Veneto	1,736,415	69	1,196,900
» IV. Liguria	347,414	59	203,900
» V. Emilia	2,753,923	69	1,891,200
» VI. Marche ed Umbria	2,569,919	48	1,223,400
» VII. Toscana	4,015,940	63	2,545,400
» VIII. Lazio	1,198,821	87	1,043,000
» IX. Meridionale Adriatica	3,713,365	87	3,246,200
» X. Meridionale Mediterranea	3,356,893	87	2,906,700
» XI. Sicilia	4,558,074	94	4,301,500
» XII. Sardegna	1,094,147	80	875,800
REGNO	32,163,523	76	24,486,400

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Molto importante per l'argomento e pel carattere della discussione fu la seduta della Camera francese di cui ieri il telegrafo ci riferì il riassunto e la conclusione.

Giova completare il dispaccio con qualche schiarimento.

Il Consiglio comunale di Roubaix, composto quasi esclusivamente da socialisti-collettivisti, aveva deciso di aprire una farmacia in cui tutte le medicine si sarebbero vendute al prezzo di costo e con ufficio per consultazioni giudiziarie gratuite.— Il Governo annullò tale deliberazione. Fu sopra questo annullamento che il deputato socialista Guesde svolse una interpellanza. Già dalla prima seduta il Guesde aveva attaccato fieramente il Governo, provocando violenti rumori dalla Camera per alcune frasi allusive alla autocrazia Russa.

La questione si allargò nella seduta di ieri — e dal caso concreto si portò addirittura sul collettivismo.

E' quindi assai significante la energia con cui il Presidente del Consiglio, Dupuy, rispose alle minaccie di Guesde. « La deliberazione di Roubaix non era che il principio della applicazione pratica del collettivismo che mira a distruggere la industria privata e a farne dei servizi pubblici — cosa che il Governo non può tollerare » —La discussione finì alla mezzanotte, dopo una breve sosta di un'ora, dalle 20 alle 21, con la votazione dell'ordine del giorno svolto con molta franchezza e con molto coraggio — facendo una carica a fondo contro il socialismo — dal deputato Bouge — ordine del giorno accettato dal Governo —e approvato dalla Camera con 335 voti contro 177 — dopo che l' ordine del giorno proposto dal Guesde era stato respinto da 488 voti contro 57.

Fu notevole che in questa discussione l'ex. ministro Goblet — che pareva volesse fino ad ora accaparrarsi l'alleanza dei socialisti — si staccò apertamente da essi, respingendo le idee sostenute dal Guesde.

L' importanza dell'avvenuta discussione e del voto è troppo evidente per aver bisogno di commenti.

Del resto una certa reazione contro il socialismo si manifesta in Francia anche con altri fatti.

A Saint-Denis, centro socialista, con una popolazione formata in massima parte da operai, la maggioranza degli elettori sta lottando contro la Municipalità socialista, rieleggendo per due volte di seguito i membri della minoranza del Consiglio, che si erano dimessi. — Malgrado questa duplice manifestazione del suffragio popolare — la Municipalità non vuole andarsene — per cui la minoranza del Consiglio rieletta minaccia ora, con una lettera al Prefetto della Senna, di dimettersi per la terza volta.

È una lezione — scrive il *Journal des Débats*, per quelle città mediocri o piccole che vogliono imitare Parigi e cavarsi il capriccio di fare l'esperimento di un Municipio socialista.

Del resto la divisione nel campo socialista fra allemanisti e socialisti parlamentari — e quindi i dissensi fra i due capi Bebel e De Wolmar — scoppiata nel Congresso di Francoforte — va allargandosi e inacerbendosi — come dopo i Congressi cattolici in Austria ed in Ungheria si palesò e si inacerbì la divisione fra cattolici opportunisti e cattolici intransigenti — alla quale ultima categoria appartiene il clero ungherese, che si prepara a combattere ad oltranza il Ministero Wekerle e le leggi ecclesiastiche — di cui è ancora ritardata la sanzione sovrana.

***

La questione dei gravi disordini scoppiati in Armenia non è ancora risolta.

Pare che le notizie, con le quali si attribuirono gli eccidj avvenuti in alcuni villaggi dell'Armenia, anzichè alle orde dei Curdi, ai soldati turchi, mandati a punire la popolazione di un villaggio la quale si era rifiutata di pagare le imposte, perchè le scorrerie dei Curdi l'avevano depredata di tutto — sieno state diffuse dal console inglese signor Hallward — il quale nei suoi dispacci avrebbe detto che le truppe turche avevano fatto fuoco sulla popolazione inerme, saccheggiate le case, rapite le donne, e distrutto, come ieri abbiamo riferito, 25 villaggi.

La Porta si fece premura di dare una solenne smentita a queste notizie, col seguente comunicato pubblicato nella *Pol. Gaz*:

« I briganti armeni che erano muniti d'armi di provenienza estera, si sono uniti per predare con i Curdi ribelli ed hanno incendiato e devastato alcuni villaggi turchi nelle vicinanze di Samsun.

« Per avere una idea della ferocia di queste bande, basta citare tra gli altri il fatto che un turco è stato bruciato vivo, dopo che nel corpo gli erano state introdotte delle sostanze esplosive.

« Per ristabilire l'ordine e proteggere i pacifici abitanti contro i malfattori, furono inviate sui luoghi truppe regolari.

« Contrariamente alle descrizioni riportate dai giornali inglesi su questa spedizione, fa d'uopo constatare che queste truppe hanno protetto non solo la parte pacifica della popolazione nonchè le donne ed i fanciulli, ma adempiendo fedelmente il proprio dovere, hanno ristabilito con soddisfazione generale, l'ordine e la tranquillità pubblica ».

« E' stato pure affermato che i Curdi si sono impadroniti dei mobili, degli effetti e degli animali domestici degli armeni fuggiaschi. Ciò — dice la versione turca — non è esatto, e neppure è esatto che i Curdi abbiano depredato le donne armene.

« Queste donne, che appartengano alle famiglie di quegli armeni che si sono uniti alle bande dei briganti sono passate di loro volontà dalla parte dei Curdi.

« E' pure inesatto che siano stati distrutti dei villaggi armeni, poichè gli stessi armeni, prima di gettarsi al brigantaggio, asportarono tutti i loro averi da quei villaggi.

« L'altra asserzione finalmente, che gli armeni furono maltrattati dalla tribù dei Curdi Bakranli, è pure falsa. Al contrario il turco bruciato vivo, di cui si è detto più sopra, apparteneva a quella tribù dei Curdi. »

Inoltre il governatore di Tiflis accusa il console inglese di aver eccitato la popolazione armena contro le autorità.

Il Governo turco chiede, quindi, che il console inglese sia revocato — il rappresentante inglese a Costantinopoli ha dichiarato di non poter prendere una sì grave misura sino a che non risulti, da un controllo fatto da un agente inglese, che il rapporto del console fosse falso, e propone di fare una inchiesta a mezzo del colonnello Chermiside, *attaché* militare dell'Ambasciata inglese a Costantinopoli.

Ma da un ultimo dispaccio pare che l' Inghilterra abbia rinunciato a questa inchiesta, essendosi impegnata la Sublime

Porta a farla per conto proprio e a punire i funzionari turchi che risultassero colpevoli.

***

I dispacci odierni segnalano le interpellanze svolte alla Camera Ungherese sull'agitazione creata dal viaggio di Francesco Kossuth — e più particolarmente sul carattere delle dimostrazioni, jeri, da noi accennate, in senso anti-Austriaco, avvenute durante il banchetto dato a Kossuth a Debreczin. — Ai lettori non isfuggirà certo il fatto che la estrema sinistra della Camera Ungherese condannò le dimostrazioni di Debreczin, professando la più completa devozione al Re costituzionale — e che dopo quelle dimostrazioni, per quanto il Kossuth si dichiari ad esse estraneo, la pubblica opinione, si è volta contro di lui.

NOTIZIE VARIE

ROMA.

R. Accademia dei Lincei. — La Classe di scienze Morali, Storiche e Filologiche terrà seduta il 25 novembre 1894, alle ore 14, nella residenza dell'Accademia (Palazzo già Corsini, via della Lungara).

Operai italiani in Macedonia. — Il regio console in Salonicco riferisce, che circa un terzo della ferrovia Salonicco Dedeagatch è ultimato, e che gli operai, i quali lavoravano al primo tronco, si sono recati a cercar lavoro sui tronchi successivi. Ciò fece naturalmente diminuire la domanda di nuova mano d'opera, per cui sarà bene, che gli operai italiani si astengano in questo momento dall'emigrare in Macedonia, a meno che non abbiano promesse scritte di lavoro assicurato, per parte di subappaltatori favorevolmente conosciuti.

Ospedale italiano in Salonicco. — Addì 28 ottobre è stato inaugurato in Salonicco l'Ospedale italiano, eretto, per iniziativa di quella colonia italiana, la quale volle, con un atto di preclara filantropia, solennizzare la ricorrenza delle nozze d'argento dei Reali d'Italia.

INTERNO.

I terremoti di Calabria e Sicilia. — L'illustre padre F. Denza comunica le seguenti informazioni:

E' già qualche tempo che le regioni etnee e specialmente quelle del versante Est, sono tormentate da convulsioni del suolo, e a tutti sono noti ancora i disastrosi terremoti del 7-8 agosto i quali infestarono molti luoghi di quelle contrade. In seguito ne avvennero altri qua e là a riprese.

Tutti codesti movimenti, possono riguardarsi come prodromo del funesto terremoto avvenuto la sera del 16 corrente nella stessa regione della Sicilia, il quale si estese più ad Est invadendo l'estrema Calabria.

Infatti furono sorprese dall'ingrato fenomeno le medesime regioni etnee, cioè le due provincie di Catania e di Messina, e le estreme Calabrie, cioè le provincie di Reggio e di Catanzaro.

Il centro dei terremoti del 7-8 agosto fu nei dintorni di Zafferana Etnea, ove arrecò moltissimi danni di cose e di persone; quello dell'attuale movimento di suolo si fu invece nei pressi del faro di Messina, e cagionò egualmente molti disastri e molte vittime, sebbene non ne sia ancora accertata l'entità.

La scossa del 16 fu seguita da altre più deboli in diverse località, e non solamente fu sentita nei luoghi accennati, ma si estese in altri più lontani, come a Roma ed altrove, ove però fu indicata solo dagli strumenti registratori.

Da ciò risulta la grande estensione dell'ondulazione.

Del resto questo collegamento dei movimenti tellurici nell'estrema penisola con quelli della Sicilia non sono nuovi nella storia, ma sogliono di tratto in tratto accadere.

Anche il Vesuvio in questi giorni si mostrò alquanto agitato come ne assicurò il prof. Palmieri.

Ulteriori notizie verranno a compiere il quadro di questo importante avvenimento sismico.

— L'*Agenzia Stefani* comunica i seguenti dispacci:

Reggio Calabria 21.

Il Sottosegretario di Stato e Regio Commissario, on. Galli, è qui giunto alle ore 11, accompagnato dal Prefetto e dai deputati che gli erano andati incontro.

Egli aveva telegrafato dispensando da ogni ricevimento; ma, alla stazione, trovò i senatori e i deputati rappresentanti la città e la provincia.

Egli si recò subito al palazzo della Prefettura, che è assai danneggiato, e vi ricevette i comandanti delle RR. navi, il colonnello del genio, il colonnello dei carabinieri e l'Ispettore compartimentale del genio civile.

Con essi prese le principali disposizioni.

Venne inviata una nave a Palmi per imbarcarvi i condannati.

Alle 12, con treno espresso, l'on. Galli partì per visitare i luoghi più danneggiati, cioè Bagnara e Palmi.

Reggio Calabria, 21.

In seguito al terremoto, due compagnie di fanteria sono state inviate a Palmi, oltre le due che vi erano già di presidio, ed una compagnia è stata inviata in ciascuna delle seguenti località: Seminara, San Procopio Sant'Eufemia e Bagnara.

Una compagnia del 25° artiglieria è divisa fra Senopoli e Sant'Eufemia ed una compagnia del genio, proveniente da Messina, fra Bagnara e Palmi.

Finalmente due compagnie sono state inviate a Palmi, con destinazione nei paesi vicini, ed una a Scilla.

Il generale Rimediotti, in seguito ad invito del R. Commissario, onorevole Galli, è giunto qui oggi da Catanzaro e si è messo a sua disposizione.

Il Ministero della guerra ha dato ordine alle autorità militari, fin dal primo momento, di fare quanto è possibile per venire in aiuto alle vittime del terremoto, ed ha autorizzato la distribuzione di tende, coperte e pane.

L'esercito è, anche in questa grande sciagura, all'altezza della sua missione e ufficiali e soldati gareggiano, con patriottica abnegazione, per portare ovunque conforti e soccorsi.

Reggio Calabria, 21.

Il Comitato provinciale di soccorso per i danneggiati dal terremoto fu costituito così:

Presidente, il Prefetto della Provincia; vicepresidente, il senatore Medici, presidente della Deputazione provinciale; membri: gli onorevoli senatori e deputati della provincia, il comandante del presidio, l'intendente di finanza, il signor Sindaco della città di Reggio, i signori sindaci di Gerace e di Palmi, il capitano del porto, il presidente del Tribunale, il Procuratore del Re, il presidente della Camera di Commercio, i signori direttori della Banca d'Italia e del Banco di Napoli, succursale di Reggio, l'onorevole Deputazione provinciale, i componenti la Giunta amministrativa, l'ing. capo del Genio civile, il presidente della Congregazione di carità di Reggio e di quelle dei Comuni danneggiati, i sindaci dei Comuni danneggiati ed i presidenti delle Società operaie di Reggio, gli onorevoli barone Luigi e barone Vincenzo De Blasio, l'onorevole di Palizzi, l'onorevole Antonio De Lieto e l'onorevole comm. Saverio Vollaro.

Il Comitato deliberò un ringraziamento a S. M. il Re per la generosa elargizione ed a S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri pel suo affettuoso interessamento, fiducioso di ulteriori provvedimenti del Governo.

Il Comitato iniziò subito nel suo seno la pubblica sottoscrizione deliberando di fare appello alla carità nazionale da cui si attende sollievo nell'immensa sventura.

Il Comitato raccoglierà e distribuirà le offerte e deliberò sussidi alle cucine economiche.

Messina, 21.

La scossa di stamane fu avvertita nella Calabria e nell'Isola di Lipari, estendendosi debolmente a Catania ed a Mineo.

Fu oggi fatta la processione del Sacro Capello.

V'intervennero il Cardinale Guarino ed immensa folla. Nessun incidente.

Per accordi presi tra il Prefetto e il Cardinale Guarino si tenne chiusa la Cattedrale onde impedire l'agglomerazione di popolo. Perciò, avanti alle porte della Cattedrale, fu steso un cordone di truppa.

Risulta inesatta la notizia dell'eruzione dello Stromboli.

Catania, 21.

Stanotte il generale Pierantoni, comandante la Divisione di Messina, telegrafò al nostro Sindaco richiedendo pompieri con attrezzi di salvataggio, per soccorrere i danneggiati del terremoto del Comune di Bagnara, e comunicando di aver fatto partire il vapore *Atlante* per il trasporto.

L'*Atlante* è giunto qui nelle prime ore di stamane e i nostri pompieri partirono subito, sotto il comando dell'ing. Restano.

Il Prefetto Apostolico dell'Eritrea. — Ieri, sera sul piroscafo *Po*, della Navigazione generale italiana, partì da Napoli per Massaua, il padre Michele da Carbonara, nominato da S. Santità il Papa, Prefetto Apostolico dell'Eritrea.

Lo accompagnano i padri Serafino da Collepardo, Mansueto da Collepardo, Vincenzo da Monteleone, Francesco da Offero, Francesco da Bassano di Sutri e fra Bernardo da Castel di Tora.

Occuparono, a bordo del *Po*, le cabine di 1ª classe *K*, *L*, *M* a prezzi ridotti, come se fossero ufficiali dell'esercito, a norma della richiesta fatta dal ministero degli esteri.

Il padre Michele da Carbonara porta con sè diverse casse piene di arredi sacri, e libri.

Ha commendatizie del presidente del Consiglio, pel generale Baratieri, e del ministro Blanc, per le autorità consolari.

Il *Po* va direttamente a Massaua, facendo gli scali di Messina, Alessandria, e Porto Said.

ESTERO.

Archeologia. — In alcuni scavi praticati a Valls (Spagna) in prossimità alla strada provinciale di Picamoixons, si sono rinvenuti due sarcofagi racchiudenti 5 scheletri umani, varii pezzi di anfora, un campanaccio pietrificato e diversi oggetti di metallo, fra i quali alcune monete colla leggenda « Roma » e la impronta di un busto di guerriero con manto alla romana, abbracciato ad una donna incoronata.

Nel rovescio di queste monete havvi un busto di uomo pure con manto.

Credesi che i primi siano i busti di Giulia e Pompeo e l'ultimo quello di Giulio Cesare.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

WASHINGTON, 21. — Il Governo del Giappone rispondendo alla Nota direttagli dal Ministro degli Stati Uniti, il quale gli chiese se la mediazione del Presidente Cleveland gli sarebbe gradita, ha dichiarato che le proposte di pace debbono emanare dalla China.

WEIMAR, 21. — Il Granduca ereditario di Sassonia-Weimar è morto la scorsa notte alle ore 11 3[4.

SAN REMO, 21. — Stamane, alle ore 8, il capitano Romani dal carcere fu tradotto in vettura al Tribunale. Egli vestiva la divisa militare, però senza sciabola.

Lo accompagnava soltanto un tenente dei carabinieri.

Poca gente si trovava sul suo passaggio ed all'ingresso nel Tribunale.

SAN REMO, 21. — Il capitano Romani, giunto al Tribunale, viene introdotto nella Camera di Consiglio in attesa dei Giudici e de' Presidente.

Questi, arrivando e vedendo accalcarsi gente, dice al pubblico che se ne può andare, perchè il processo si farà a porte chiuse.

L'usciere fa l'appello dei testi, fra i quali sono l'ing. Pisani, l'ing. Moraglia e l'ing. Fergola.

Alle ore 8,35 si aprono le porte del Tribunale. Si annunzia la Corte.

Il Presidente, cav. Melisano, i Giudici Caire e Pertini ed il Procuratore del Re, Rey, prendono i loro posti.

Viene introdotto il capitano Romani.

Il Presidente chiede al capitano Romani le generalità.

Questi dichiara chiamarsi Romani Antonio del fu Giambattista e della fu Angela Marie, d'anni 48, capitano nel 112° reggimento fanteria francese, nato a Grisonne e residente ad Antibo. Soggiunge che non fu mai nè processato, nè condannato.

Il Procuratore del Re fa poscia istanza che il processo sia fatto a porte chiuse.

L'avv. Corrado gradirebbe che si facesse a porte aperte.

Il Presidente ed i Giudici convengono sulla proposta del Procuratore del Re e dichiarano che il processo abbia luogo a porte chiuse.

Si fa sgombrare la sala.

Il fratello del capitano Romani ha potuto salutarlo in Camera di Consiglio.

SAN REMO, 21. — Alle 11,50, esaminati alcuni testi a carico, il processo Romani è sospeso e rinviato alle ore 14.

E' difficile che la sentenza possa essere pronunziata oggi.

MENTONE, 21. — Il Granduca ereditario di Sassonia-Weimar, è morto la scorsa notte a Capo Martin.

VIENNA, 21. — La *Politische Correspondenz* ha da Costantinopoli che, in seguito a ripetute rimostranze della Porta, l'ambasciatore inglese rinunciò all'invio del colonnello Chermside nel Kurdistan, la Porta avendo decisamente promesso di fare una severa inchiesta sui fatti avvenuti.

DARMSTADT, 21. — Si afferma ufficialmente che le nozze dello Czar Niccolò II colla Granduchessa Alessandra Feodorowna saranno celebrate a Pietroburgo il 26 corrente.

BUDAPEST, 21. — *Camera dei deputati.* — Il deputato liberale Busybach annunzia un'interpellanza sul ritorno di Francesco Kossuth in Ungheria e domanda se sia permesso ad un suddito estero di attaccare pubblicamente il diritto pubblico dell'Ungheria e di turbare la tranquillità del paese con agitazioni contro le leggi fondamentali dello Stato e se il Ministero abbia ordinato la severa punizione degli insulti commessi a Debreczin contro il Re.

LIONE, 21. — Un telegramma del Vescovo di Hu Pè (China), diretto alle Missioni cattoliche di Lione, annunzia che i cattolici sono violentemente perseguitati a Lytchuan.

Vi sono numerosi uccisi.

SAN REMO, 21. — Alle ore 17,30, il Presidente rinvia il seguito del processo del capitano Romani a domattina alle ore 8.

BARCELLONA, 21. — Santiago Salvador è stato giustiziato stamattina.

Egli gridò ripetutamente: *Viva l'anarchia!*

RIO JANEIRO, 21. — (*Ufficiale*). — La tranquillità continua perfetta in tutto il Brasile.

BUDAPEST, 21. — *Camera dei deputati.* — Il deputato Busbach, svolgendo la sua interpellanza, dice che l'incidente di Debreczin è condannato dall'opinione pubblica di tutto il paese.

Il deputato dell'Estrema Sinistra, Kovacs, il quale ha assistito al banchetto, dice che l'incidente scandaloso fu provocato da un malinteso. Soggiunge che non esiste alcuno in tutto il paese, che non abbia la massima venerazione pel Re Costituzionale (Caloroso grida di Viva il Re); nessuno che non condanni l'incidente. (Approvazioni generali, specialmente all'Estrema Sinistra).

Il Ministro dell'Interno, Hieronymi, dichiara che il Governo non tol-

lera che un suddito straniero, e specialmente Kossuth, nè un suddito ungherese agisca contro le leggi del paese.

Esso punirà chiunque si renda colpevole, senza distinzione di persona, di grado o di patria.

Il Governo non crede opportuno di prendere provvedimenti speciali verso Kossuth, che chiese di riottenere la cittadinanza ungherese.

Soggiunge che ordinò all'autorità di accertare i fatti. (Vive approvazioni).

Il Guardasigilli, dott. de Szilagyi, dichiara pure che l'incidente ha provocato un'indignazione profonda e che l'autorità giudiziaria ha ricevuto ordine d'iniziare un'inchiesta e di applicare le leggi.

Dice che, senza volere attribuire all'incidente un'importanza eccezionale, lo considera, malgrado ciò, di natura ta'e, che l'opinione pubblica e le autorità ungheresi non possono lasciarlo cadere così. (Vivi applausi).

Le dichiarazioni dei Ministri furono approvate dalla Camera.

ATENE, 21. — *Camera dei Rappresentanti*. — Il Presidente del Consiglio e Ministro delle finanze, Tricupis, presentando il bilancio per l'esercizio 1895, fa l'esposizione sulla situazione finanziaria dell'anno corrente.

Dice che la Grecia ha potuto soddisfare agli obblighi pel servizio dei debiti colle proprie risorse.

Il Governo farà il possibile per prendere i provvedimenti necessari, onde assicurare il miglioramento del cambio che grava sul mercato.

Annunzia un progetto di legge per aumentare il dazio sul grano del 50 per cento, nell'intendimento di proteggere l'agricoltura della Tessaglia, ed un altro progetto di legge per l'abrogazione del dazio consumo.

Annunzia infine che l'ammontare del cupone di decembre è depositato in oro presso la Banca Nazionale.

Il bilancio presentato da Tricupis per l'esercizio 1895 fa ascendere le entrate a dramme 91,333,118 e le spese a dramme 90,150,380.

La maggioranza accolse con applausi le dichiarazioni di Tricupis.

SHANGHAI, 22. — I giapponesi s'impadronirono d'un forte avanzato di Port Arthur.

L'incrociatore americano *Baltimore* è partito per Tung-chow, onde proteggervi la missione americana minacciata.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 21 novembre 1894

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49.6.

Barometro a mezzodì 769 5

Umidità relativa a mezzodì 59

Vento a mezzodì . . . . . . Nord debole.

Cielo . . . . 3|4 coperto.

Termometro centigrado . . { Massimo 16.°2. / Minimo 8.°0.

Pioggia in 24 ore: — —

Li 21 novembre 1894.

In Europa pressione bassa al nord, 755 Bodo; elevata al centro, 778 Hermanstadt.

In Italia nelle 24 ore: barometro generalmente aumentato di circa 2 mm.; venti deboli settentrionali, freschi all'estremo sud del continente; pioggie leggere all'est della Sicilia, cielo sereno altrove.

Temperatura ancora diminuita.

Stamane: cielo nuvoloso in Piemonte e sul versante centrale Adriatico, poco nuvoloso o sereno altrove; venti settentrionali, qua e là freschi sul versante Adriatico.

Barometro: 773 Milano; 771 Genova, Chieti; 770 Roma, Catanzaro, Bari; 768 mm. a Cagliari e Siracusa.

Mare agitato ad Ancona.

Probabilità: venti deboli specialmente settentrionali; cielo vario con qualche pioggia.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 21 novembre 1894.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 8	STATO DEL MARE ore 8	TEMPERATURA Massima (nelle 24 ore precedenti)	TEMPERATURA Minima (nelle 24 ore precedenti)
Porto Maurizio	3|4 coperto	legg. mosso	20 5	8 7
Genova	1|4 coperto	calmo	18 2	9 8
Massa Carrara	sereno	calmo	22 8	9 2
Cuneo	nebbioro	—	13 8	1 0
Torino	coperto	—	8 8	5 3
Alessandria	coperto	—	10 0	7 4
Novara	coperto	—	9 0	5 5
Domodossola	sereno	—	14 3	0 6
Pavia	coperto	—	11 0	6 8
Milano	coperto	—	10 0	6 2
Sondrio	nebbioso	—	11 7	2 5
Bergamo	sereno	—	12 0	4 6
Brescia	sereno	—	8 0	3 8
Cremona	sereno	—	11 9	5 8
Mantova	sereno	—	14 2	6 4
Verona	sereno	—	13 2	3 8
Belluno	sereno	—	13 2	1 7
Udine	sereno	—	12 0	2 8
Treviso	sereno	—	13 0	4 2
Venezia	sereno	mosso	13 2	4 7
Padova	sereno	—	12 9	2 5
Rovigo	1,2 coperto	—	12 8	3 3
Piacenza	nebbioso	—	11 1	5 9
Parma	nebbioso	—	10 0	5 1
Reggio Emilia	3|4 coperto	—	11 8	5 1
Modena	coperto	—	10 9	4 1
Ferrara	1|4 coperto	—	12 3	3 2
Bologna	coperto	—	11 4	4 7
Ravenna	3|4 coperto	—	14 2	4 4
Forlì	3|4 coperto	—	12 8	7 0
Pesaro	coperto	legg. mosso	12 5	6 0
Ancona	coperto	agitato	13 0	10 1
Urbino	nebbioso	—	9 7	4 5
Macerata	coperto	—	12 4	5 8
Ascoli Piceno	coperto	—	14 6	7 8
Perugia	sereno	—	13 3	5 9
Camerino	nebbioso	—	9 3	4 5
Pisa	sereno	—	19 2	1 7
Livorno	sereno	calmo	18 6	8 0
Firenze	sereno	—	17 2	4 9
Arezzo	sereno	—	16 5	5 7
Siena	sereno	—	16 8	5 3
Grosseto	1|4 coperto	—	17 4	7 4
Roma	3|4 coperto	—	17 0	8 0
Teramo	1|4 coperto	—	15 4	7 0
Chieti	coperto	—	14 8	5 0
Aquila	coperto	—	8 3	4 3
Agnone	coperto	—	13 0	3 9
Foggia	coperto	—	15 5	9 1
Bari	1|4 coperto	calmo	16 4	8 0
Lecce	1|4 coperto	—	16 0	10 0
Caserta	sereno	—	17 6	9 8
Napoli	sereno	legg. mosso	15 4	10 0
Benevento	coperto	—	14 3	4 8
Avellino	3|4 coperto	—	13 5	5 6
Salerno	—	—	—	—
Potenza	3|4 coperto	—	10 1	5 1
Cosenza	1|4 coperto	—	15 2	5 6
Tiriolo	sereno	—	13 0	3 4
Reggio Calabria	1|2 coperto	calmo	19 9	14 2
Trapani	1,2 coperto	calmo	19 8	14 2
Palermo	1|4 coperto	calmo	22 4	7 9
Porto Empedocle	1|2 coperto	legg. mosso	19 4	13 0
Caltanissetta	sereno	—	20 2	10 3
Messina	1|4 coperto	calmo	20 6	13 8
Catania	coperto	legg. mosso	17 1	13 2
Siracusa	coperto	legg. mosso	19 8	14 9
Cagliari	sereno	calmo	20 0	4 5
Sassari	sereno	—	19 4	9 5

LISTINO OFFICIALE della Borsa di Commercio di Roma del dì 21 novembre 1894.

GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
1 luglio 94	—	—	RENDITA 5 0[0 1ª grida		— —	90,70 72 1[2		— —
»	—	—	RENDITA 5 0[0 2ª grida	90.77 1[2 80	90 79 1[2	90,75		— —
»	—	—	detta in cartelle da L. 50 a 200	90,83	— —			— —
			» da L. 5 a 25		— —			— —
1 ottobre 94	—	—	detta 3 0[0 1ª grida		— —			— —
»	—	—	detta 3 0[0 2ª grida		— —			54 20
»	—	—	Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64		— —			93 25
»	—	—	Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0[0		— —			86 —
»	—	—	Prestito Romano Blount 5 0[0		— —			98 —
1 giugno 94	—	—	» Rothschild		— —			107 —
			Obbligazioni Municipali e Credito Fondiario		Cor. Med.			
1 luglio 94	500	500	Obb.i Municipio di Roma 5 0[0		— —			— —
1 ottobre 94	500	500	dette 4 0[0 1ª Emissione		— —			435 —
»	500	500	dette 4 0[0 2ª a 8ª Emissione		— —			430 —
1 giugno 93	500	500	Obb.i Comune di Trapani 5 0[0		— —			497 —
1 ottobre 94	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito	353 356	354 50			— —
»	500	500	» » » Banca Nazionale 4 0[0		— —			489 —
»	500	500	» » » » » 4 1[2 0[0		— —			487 —
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —
»	500	500	» » » » di Napoli		— —			— —
»	500	500	» » » Opere di S. Paolo 5 0[0		— —			— —
»	500	500	» » » » » » 4 1[2 0[0		— —			— —
»	500	500	» » » dell'Ist. It. Cr. Fond. 4 1[2 0[0		— —			486 —
			Azioni Strade Ferrate					
1 luglio 94	500	500	Az.i Ferr.e Meridionali		— —			642 —
»	500	500	» » Mediterranee		— —			491 —
1 luglio 93	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —
1 ottobre 94	500	500	» Palermo, Mar. Trap. 1ª e 2ª Em.		— —			— —
1 luglio 93	500	500	» » della Sicilia		— —			— —
			Azioni Banche e Società diverse					
1 gennaio 94	1000	700	Az.i Banca d'Italia		— —			772 —
1 gennaio 93	1000	1000	» » Romana		— —			350 —
1 luglio 93	300	300	» » Generale		— —			42 —
1 gennaio 91	500	500	» » di Roma		— —			150 —
1 gennaio 89	3333	8333	» » Tiberina		— —			15 —
1 ottobre 91	500	500	» » Industriale e Commerciale		— —			25 —
1 luglio 93	500	400	» Soc. di Credito Mobiliare Italiano		— —			106 —
1 gennaio 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —
1 ottobre 94	500	500	» » Anglo-Romana per l'Illuminazione di Roma col Gas ed altri sistemi		— —			763 —
1 luglio 94	500	500	» » Acqua Marcia		— —			1118 —
1 gennaio 93	500	500	» » Italiana per Condotte d'acqua		— —	147		— —
1 luglio 93	500	500	» » Immobiliare		— —			27 —
1 gennaio 94	150	150	» » dei Molini e Magazzini Generali		— —			60 —
1 gennaio 89	100	100	» » Telefoni ed App.i Elettriche		— —			— —
1 gennaio 90	300	300	» » Generale per l'Illuminazione		— —			240 — 1)
1 aprile 94	125	125	» » Anonima Tramway Omnibus		— —	167 3[4		— —
1 gennaio 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —
1 ottobre 90	250	250	» » delle Min. e Fond. Antimonio		— —			— —
»	200	200	» » dei Materiali Laterizi		— —			— —
1 luglio 93	500	500	» » Navigazione Generale Italiana		— —			315 —
1 gennaio 90	250	250	» » Metallurgica Italiana		— —			40 —
1 gennaio 93	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			190 —
1 gennaio 90	100	100	» » Caoutchouc		— —			— —
1 gennaio 92	250	250	» » An. Piemontese di Elettricità		— —			— —
1 gennaio 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —			17 50
»	250	250	» » di Credito e d'Industria Edilizia		— —			— —

1) ex coup. L. 7